



CAMERA DEI DEPUTATI
GRUPPO PARLAMENTARE "MOVIMENTO 5 STELLE"

UFFICIO LEGISLATIVO



LEGGE DI BILANCIO 2019

***Emendamenti presentati in
Commissione Bilancio***

A.C. 1334

Emendamento

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART.7-bis

Il comma 9 dell'articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, è sostituito dal seguente:

“9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro ed in deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al 5% dell'importo trasferito o acquisito, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.”

Angiola, L'Albate, FARO, ADELIZZI, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA,
LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO ZENNARO.

A.C.1334

EMENDAMENTO

ART. 8

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere il seguente:

«a-bis) delle spese relative alla formazione ed allo sviluppo professionale del personale dipendente purchè tali spese siano a totale carico dell'impresa.»

PACINI, MATRISCIANO, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO,
FAYU, GUBIOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISTI, SODANO, TRIZIHO,
ZENARO

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis

(IVA agevolata su prodotti igienico-sanitari)

Alla tabella A- Parte II-bis del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n.633 dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:

1-quater) prodotti per la protezione dell'igiene femminile, dei neonati, dei disabili, degli anziani individuati con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro un limite di spesa, a carico del bilancio dello Stato, di 68 milioni di euro a decorrere dal 2019;

Conseguentemente

a)Alla Tabella A - Parte I [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta] Prodotti agricoli ed ittici - del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n.633 sono soppressi i seguenti numeri:

6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);

42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

b)Alla Tabella A - Parte II -Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n.633, al numero 18) sono sopresse le parole: "materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;"

c)Alla Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta]

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento sono soppressi i seguenti numeri:

9) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v. d. ex 02.05);

20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;

127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli.

Martinciglio, Misiti, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI,
GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO,
ZENNARO

A.C.1334

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis
(IVA agevolata su pellet)

Alla tabella A- Parte III del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n.633 al numero 98 sono soppresse le parole: “, esclusi i pellet”

Conseguentemente,

All'articolo 90, comma 2, *sostituire le parole:* “250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020” *con le seguenti:* “190 milioni di euro per l'anno 2019 e di 340 milioni annui a decorrere dall'anno 2020”

Aprile Faro Adelnì Angiola Bompiani D'Inca' Donno Flati Gubitosa
Lorenzoni Lovecchio Manzo Misiti Sodano Trizzino Zennaro
Donno Lorenzoni Manzo Misiti Sodano Trizzino Zennaro

A.C.1334
EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni," sono aggiunte le altre: "salvo nei casi in cui il contratto abbia ad oggetto la locazione di immobili ad uso abitativo a società di persone."

Conseguentemente, All'articolo 90, comma 2, *sostituire le parole*: "250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" *con le seguenti*: "150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"

Tav
~~Faro~~, FARO, ABELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA,
LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO
Lorecchio *Hanno* *Donno* *Trizzino* *Zennaro*

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis

(Cedolare secca agevolata su immobili senza barriere architettoniche)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

6-ter. Nei contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locati congiuntamente all'abitazione a disabili, con grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, nei quali siano stati realizzati interventi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi e per gli effetti della legge 9 gennaio 1989, n.13, nel caso di opzione per la cedolare secca, si applica l'aliquota prevista dal comma 2, quarto periodo, nella misura agevolata del 10 per cento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli interventi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche da effettuare negli immobili ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di cui al primo periodo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante quota parte della dotazione del Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 10 della Legge 13 del 9 gennaio 1989, n.13, così come incrementata dalle disposizioni di cui al comma 3.

6-quater. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n.13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I portatori di *handicap*, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, proprietari o locatari di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, possono installare a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili ovvero modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei *garages*, previa notifica al condominio, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. Nel caso in cui le innovazioni da attuare negli edifici privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche siano realizzate da proprietari che intendano locare a soggetti portatori di *handicap*, le deliberazioni del condominio di cui al comma 1 sono assunte entro 30 giorni dalla richiesta fatta per iscritto; la mancata pronuncia entro tale termine equivale ad assenso.

3. All'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 ad euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 85 ad euro 338 per i restanti veicoli.

5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 lettera g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 200 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e di euro 400 per i restanti veicoli. Entro il 31 dicembre di ogni anno il 50% delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma è riversato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere destinato all'incremento della dotazione del Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 10 della Legge 13 del 9 gennaio 1989, n.13.

RENNA, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA, DONNO, FLATI, Felt.
GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO
ZENNARO
Zennaro Lovich Non Mis. Sodano Trizzino

EMENDAMENTO

ART. 11

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 2) sono aggiunti, infine, i seguenti punti:

“3) le parole “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

4) al comma 1-*sexies*. 1, dopo le parole “da 1-bis a 1-*sexies*” sono aggiunte le seguenti: “nonché quelle del comma 1-*sexies*. 2”;

5) dopo il comma 1-*sexies*.1 è inserito il seguente comma:

1-*sexies*. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le spese relative alla classificazione e verifica sismica prevista dal comma 1-*sexies*, realizzate anche in assenza di opere, per le sole zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, spetta una detrazione dell’imposta lorda pari al 70 per cento, entro un limite massimo di spesa a carico del bilancio statale pari a 100 milioni di euro annui. La spesa massima ammissibile è pari a 1.200,00 euro ad alloggio per immobili unifamiliari, 850 euro ad alloggio per immobili fino ad un massimo di 10 appartamenti, e a 700 euro ad alloggio per edifici superiori a 10 appartamenti con un tetto massimo di 18.000 euro da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo. Nel caso in cui sull’immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro ad alloggio previsti dal comma 1. Le spese relative alla classificazione e verifica sismica dell’edificio costituito in condominio possono essere detratte anche da un solo condomino, se il medesimo ha sostenuto la spesa complessiva necessaria. L’esito della classificazione ottenuto è inviata a cura dei professionisti al *Portale nazionale delle classificazioni sismiche*. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, sono fissati i criteri per l’accesso alle agevolazioni e le modalità di attuazione di dette disposizioni.”.

Conseguentemente, all’articolo 90, comma 2, *sostituire le parole*: “250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020” *con le seguenti*: “150 milioni di euro per l’anno 2019, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025”

ROSPI, TERZONI, VIGNAROLI, VARRICA, DAGA, DEIANA, DIPIOLITO, FEDERICO,
ILARIA FONTANA, LICATINI, MANCA ALBERTO, MARAIA, RICCARDI, TRAVERSI,
VIAMELLO, ZOLEZZI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, DIACA', DONNO,
FLAUTI, GUBIUSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SOBANO, TRIZZINO,
ZENARO

AC 1334

Emendamento

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente

Art.13-bis

All'art. 16 comma 1 del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 è inserito infine il seguente periodo: "Per gli interventi di cui all'art. 16 bis comma 1 lett. h) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'art. 14 comma 2-ter del D.L. 4 giugno 2013 n.63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; relativamente alle spese di cui al comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2018 n. 165110."

D'Inci, FARO, ADELIZZI, BUOMPANE, Donato, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, Manzo, Misiti, SODANO, Trizzino, Zenbato

A.C.1334

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

<< ART. 13-bis

(Proroga del credito di imposta per attività di formazione)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

LINZZI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUGMPANE, D'INCA, DONNO, ELATI,
GUBITOSA, LORENZONI, LOVEGCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO,
ZENARO

Emendamento

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

“Art. 13-bis

(Agevolazioni fiscali “plastic free” per la riconversione filiera italiana stoviglie monouso in plastica)

In attuazione delle politiche e degli obiettivi dell'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare, nei limiti di 300 mila euro annui, al fine di ridurre l'impatto ambientale della plastica e il depauperamento delle risorse non rinnovabili fossili, alle aziende produttrici di stoviglie di plastica, si riconosce, per gli anni 2019 e 2020 un credito di imposta nella misura del 36% della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto di nuovi impianti, idonei alla produzione di stoviglie realizzate con materiali biodegradabili o compostabili certificati a norma dello standard UNI EN 13432 e con contenuto di rinnovabile superiore al 50% secondo lo standard EN 17033.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: “250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020” con le seguenti: “249,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 399,7 milioni di euro a decorrere dal 2020”

D'Abbate, F. RO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMBRANE, D'INGA, BONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SOBANO, TRIZZINO, ZENNARO

A.C. 1334

Emendamento

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis

1. Al fine di favorire l'acquisto di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del medesimo decreto, adattati ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie, al n. 31 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "se con motore Diesel" sono inserite le seguenti: "se con motore ibrido, se con motore elettrico, se con motore elettrico ibrido ricaricabile tramite collegamento e se con motore alimentato da cellule a combustibile".

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986 n. 97 è sostituito dal seguente:

"1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2.800 centimetri cubici se con motore Diesel, se con motore ibrido, se con motore elettrico, se con motore elettrico ibrido ricaricabile tramite collegamento e se con motore alimentato da cellule a combustibile, anche prodotti in serie, adattati ad invalidi, per ridotte o impedito capacità motorie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento."

3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono modificate le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1986, concernente "Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati agli invalidi".

Donno, FAIRO, ADELIZZI, BUOMPRANE, D'INGA', FLATI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, Manzo, MISLI, SODANO, TRIZZINO ZENNARO

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Articolo 14-bis

(Rifinanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale)

1. Per la realizzazione di interventi di sicurezza stradale previsti dal Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 luglio 1999, n. 144, è autorizzata la spesa di euro 300 milioni per il triennio 2019 - 2021, nella misura di 60 milioni per l'anno 2019 e 120 milioni rispettivamente per gli anni 2020 e per il 2021. Le risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti al capitolo 7191 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche- programma "indirizzo politico".

Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompante, D'Inca', Donno, Flati, Gubitoso, Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro
De Ianni, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompante, D'Inca', Donno, Flati, Gubitoso, Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis (*Detrazioni per l'acquisto di seggiolini dotati di dispositivo antiabbandono*)

All'articolo 15 del D.P.R.22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la lettera *i-decies* è aggiunta la seguente: "*i-undecies*: le spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi di allarme anti-abbandono o di sedili con dispositivi di allarme anti-abbandono integrato, in misura pari al cinquanta per cento, per un importo non superiore a 100 euro.";
- b) al comma 2, le parole "e *i-decies*" sono sostituite dalle seguenti: "*i-decies*) e *i-undecies*";

Conseguentemente

All'articolo 90, comma 2, *sostituire le parole*: "250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" *con le seguenti*: "181,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 331,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"

DE LORENZIS, SCAGLIUSI, BARBUTO, BARZOTTI, CANTONE, CARNELLI, DE
GIRODAMO, FICARA, GIPPA, LINZZI, MARINO, RAFFA, ROMANO, SERRITELLA,
SPESOTTO, TERMINI, FARO, ADELZZI, ANSIOLA, BUOMPANE, D'INCA, DONNO,
FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISTI, SODANO, TRIZZINO,
ZENNARO

AC 1334

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis

(Rifinanziamento dell'incentivo alle imprese ferroviarie per il trasporto merci)

1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.9, è autorizzato il finanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Conseguentemente

All'articolo 90, comma 2, *sostituire le parole:* "250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" *con le seguenti:* "245 milioni di euro per l'anno 2019, 395 milioni di euro per l'anno 2020, 395 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2022"

De Lorenzis Scaglia Bobuto Buzzati Cantone Carlini
DE LORENZIS, SCAGLIUSI, BARRUTO, BARZOTTI, CANTONE, CARINELLI, DE
GIROLAMO, FIGARA, GRIPPA, LIUZZI, MARINO, RARE, ROMANO, SERRITELLA
SRESSOTTO, TERMINI, FARO, ADEZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO
FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO,
ZENNARO *Gambito Loren Loren Loren Loren Loren Loren Loren Loren Loren Loren*

AC 1334

Emendamento

ART. 16

Al comma 2 dopo le parole” dei beni culturali e ambientali” aggiungere le seguenti:
“nonché all’istituzione di Osservatori ambientali in aree d’uso o d’interesse militare
con funzione di consulenza per le regioni dove insistono poligoni militari all’aperto,
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente .

~~CORDA, GALANTINO, ARESTA, CHIAZZESE, DALL'OSSO, DEL MONACO, DUVA,
ERMELLINO, FRUSONE, IORIO, IOVINO, RUSSO GIOVANNI, ROSSINI ROBERTO,
TRAVERSI, FARO, ADEZZI ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI,
GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISIT, SODANO, TRIZZINO,
ZENNARO~~

A.C. 1134
Emendamento

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

“Articolo 16-bis. (Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di Piano Nazionale di interventi nel settore idrico)

1. Al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 516, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *“Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti, e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.”;*
- b) al comma 517, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) la lettera a) è sostituita con la seguente: *“a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche,”;*
 - 2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi *“Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.”;*
- c) dopo il comma 523, è inserito il seguente comma: *“523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516.”;*
- d) al comma 525, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo periodo dopo le parole *“i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili,”* è eliminata *“e”* e sono inserite le seguenti parole: *“nonché in caso di assenza del soggetto legittimato”;*
 - 2) al secondo periodo dopo le parole *“Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine”* sono inserite le seguenti parole *“e comunque non oltre il termine di 120 giorni,”* e le parole *“nomina un commissario ad acta”* sono sostituite con le seguenti parole: *“nomina Commissario straordinario di governo il Segretario Generale dell'Autorità di distretto di riferimento”;*
 - 3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: *“Il Segretario Generale dell'Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche*

per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare.”;

4) il terzo periodo è sostituito con il seguente: *“Gli oneri per i compensi dei commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi.*

5) è aggiunto in fine il seguente periodo: *“Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.”.*

2. Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 150 milioni per l'anno 2019 e 250 milioni annui per il periodo dal 2020 al 2025, di cui 100 milioni per l'anno 2019 e 150 milioni annui per il periodo dal 2020 al 2025 per la sezione «invasi», a valere sul Fondo investimenti di cui all'articolo 15 (fondo investimenti Amministrazioni centrali).

DAGA VIGNAROLI, VARRICA, DELANA, D'IPPOLITO, FEDERICO, MARIA FONTANA,
LIQUATTI, MANCA ALBERTO, MARZIA, RICCARDI, RASPI, TERNONI, TRAVERSI,
VIARELLO, ZOLEZZI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUCMPANE, D'INCA', BONNO,
FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO,
ZENNARO

EMENDAMENTO


Dopo l'art.16 inserire il seguente:

“Art.16-bis

(Fondo per gli enti territoriali per interventi di prevenzione e riduzione dei rifiuti e riutilizzo dei prodotti)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per favorire l’attuazione degli articoli 180 e 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti e riutilizzo dei prodotti.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle piccole e medie imprese (PMI) che abbiano adottato misure per la prevenzione e riduzione dei propri rifiuti nonché per il riuso dei prodotti utilizzati nell’attività di impresa.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le tipologie di attività di prevenzione e riduzione dei rifiuti nonché di riuso dei propri prodotti che possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo, nonché i criteri per la concessione e l’utilizzazione delle risorse del Fondo.

Conseguentemente, *all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole “di 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020” con le seguenti: “di 220 milioni di euro per l’anno 2019, di 470 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”*


WIGNAROLI, VARRICA, DAGA, DEIANA, D'IPPOLITO, FEDERICO, ILARIA FONTANA,
LICATINI, MANCA ROBERTO, MARINA, RICCIARDI, ROSPI, TERZONI, TRAVERSI,
VIANELLO, ZOLEZZI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE D'INCA, DONNO,
PLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO,
ZENNARO

A.C. 1334

Emendamento

Dopo l'art. 16 inserire il seguente:

“ARTICOLO 16-bis

(Utilizzo dei proventi derivanti dai pagamenti effettuati ai sensi della Parte Sesta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le quote delle risorse derivanti dai pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 318-quater, comma 2, nonché dell'articolo 318-septies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo, da destinare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, mediante riassegnazione:

- a) in misura non inferiore ad un terzo , al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le esigenze di tutela ambientale e di repressione degli illeciti in campo ambientale;
- b) in misura non inferiore ad un quarto, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
- c) in misura non inferiore ad un quarto, al Ministero dell'Interno per il soddisfacimento delle esigenze connesse alla tutela della sicurezza pubblica.

2. Le somme di cui al comma 1, lettera a), sono destinate al finanziamento delle attività di prevenzione e gestione dei rifiuti e degli inquinamenti, comprese le azioni di vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale.

3. Gli importi determinati ai sensi del comma 1 sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dei Ministeri interessati per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 1.

~~MARICA, VIGNAROLI, DAGA, DEIANA, D'IPPOLITO, FEDERICO, ELARIA FONTANA,
LICATINI, MANCA ALBERTO, MARAIA, RICCIARDI ROSPI, TERPONI, TRAVERSI,
VIANELLO, ZOLEZZI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA BUOMPANE, D'INCA', DONNO,
FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVEGGHIO, MANZO, MISIT, SOBANO, TRIZZINO,
TENNARO~~

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Art. 16

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:


“Art.16-bis

1. L'articolo 229 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: «Art. 229. Centri di formazione presso gli stabilimenti e gli arsenali militari.

1. Al fine di assicurare la funzionalità e la continuità dell'efficienza dell'area produttiva industriale del Ministero della difesa, i centri di formazione presso gli stabilimenti e gli arsenali militari di cui all'articolo 45 svolgono, anche mediante collegamenti con realtà territoriali pubbliche e private, corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione per il personale militare e il personale civile del Ministero della difesa appartenente ai profili professionali del settore tecnico scientifico informatico dell'area funzionale seconda, avvalendosi, prioritariamente, del personale militare e civile in servizio.

2. I moduli formativi di base e di specializzazione dei corsi di cui al comma 1, che si concludono con un esame finale, sono approvati dal Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa di concerto con il Segretario generale della difesa.»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili del Ministero della difesa a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


ERMELLINO, ARESTA, CHIAZZESE, GORDA, DALL'OSSO, DEL MONACO, DEVA,
FRUSONE, GALANTINO, IORIO, LOVINO, ROSSINI ROBERTO, RUSSO GIOVANNI,
TRAVERSI, FARO, ADELIZZI ANGIOLA, BUONPANE, D'INCA, DONNO, FRATI,
GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISTI, SODANO, TRIZZINO,
ZENARO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Art. 19

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Per il finanziamento degli interventi di riconversione dell'industria bellica di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto-legge n.149 del 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n.237, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti modificazioni:

2019: - 5.000.000

2020: -20.000.000

2021: -20.000.000

~~SURIANO, EMILIOZZI, CABRAS, DE CARLO SABRINA, BIM, FRUSONE, ARESTA, CHIARZESE, CORDA, DALL'OSSO, DEL MONACO, D'ERCA, ERMELLINO, GALANTINO, IORIO, IOVINO, ROSSINI ROBERTO, RUSSO GIOVANNI, TRAVERSI, PIRRO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'ERCA', DONNO, FRATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISSI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO~~

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Art 19

Al comma 20 apportare le seguenti modifiche:

Al secondo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

“d) il potenziamento, da parte del Ministero della Difesa, degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché per il rafforzamento delle capacità di resilienza energetica nazionale”.

Al terzo periodo, sostituire le parole il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa per quanto attiene agli interventi di cui alla lettera d) ;

Al quarto periodo, dopo le parole Ministero dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti e al Ministero della difesa per quanto concerne gli interventi di cui alla lettera d)

~~IOVINO, ARESTA, CHIAZZESE, CORDA, DANL'OSSO, DEL MONACO, DI VVA,
ERDELLINO, FRUSONE, GALANTINO, IORIO, ROSSINI ROBERTO, RUSSO
GIOVANNI, TRAVERSI, FARO, ADELIZI, ANGIOLA, BUOMPANE, DINGA', DONNO,
FLATTI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO,
ZENNARO~~

A.C. 1334

Emendamento

Articolo 19

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente

20- bis In linea con le finalità di cui al precedente comma, al fine del potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché per il rafforzamento delle capacità di resilienza energetica nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria iniziale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministro della difesa, adottato d'intesa con il Ministro dello Sviluppo economico, lo stanziamento del fondo di cui al precedente comma è ripartito tra i diversi interventi. Di tale ripartizione è data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2019: - 3 milioni

2020: - 3 milioni

2021: - 3 milioni

IOVINO, ARESTA, CHIARZESE, CORDA, DALL'OSSO, DEL MONACO, D'UVA,
ERMELLINO, FRUSONE, GALANTINO, IORIO, ROSSINI ROBERTO, RUSSO
GIOVANNI, TRAVERSI, FARO, ADELIZZI, BUOMPANE, D'INCA, Donato, FLATTI,
GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, Marzo, MISTI, SODANO, TRIZZINO, Zengaro

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

“ART. 19-bis

(Progetti di ricerca sull'innovazione urbana)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto un fondo, di parte corrente, con la dotazione di euro 1 milione nell'anno 2019, al fine di finanziare un programma strategico di ricerca applicata nel capo dell'innovazione urbana. Possono accedere al finanziamento i progetti di ricerca che riguardino lo sviluppo urbano sostenibile nei suoi molteplici aspetti, di carattere urbanistico, sociale, economico, ambientale, culturale, istituzionale e finanziario, presentati da città metropolitane oppure da comuni con più di 200.000 abitanti o capoluoghi di città metropolitana, insieme a università o enti pubblici di ricerca e a imprese in forma singola o associata. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono ulteriormente definiti i requisiti per la partecipazione ai bandi, le modalità e i termini di partecipazione, i criteri per la selezione dei progetti e l'importo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1 milione nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a valere sulla quota non utilizzata per i fini ivi previsti.”

CARBONARO, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA, CASA, FRATE, GALLO, LATLANZI,
MARIANI, MARZANA, MELICCHIO, NITTI, TESTAMENTO, TUBZI, VILLANI, FARO,
ADELZZI, ANGIOLA, BUONIPANE, D'INCA', DOMNO, FLATI, GUBZOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Emendamento

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis

(Misure di incentivazione per l'acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici destinati ad utenze domestiche)

1. A decorrere dall'anno 2019, al fine di favorire l'autoconsumo di energia rinnovabile, è riconosciuto un contributo a fronte dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Il contributo è erogato in favore dei soggetti proprietari oppure titolari di un diritto reale di godimento su immobili o terreni su cui è installato un impianto fotovoltaico destinato ad utenze domestiche.
2. Il contributo è riconosciuto a fronte di spese regolarmente documentate e sostenute a decorrere dal 1° luglio 2018 e fino al 30 giugno 2021 e non è cumulabile con altri benefici economici statali riconosciuti per il medesimo intervento. Il contributo è pari al 30 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 3.000 euro per intervento.
3. Il contributo è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa pari a 30 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 25 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo contenenti:
 - a) i requisiti dei soggetti beneficiari;
 - b) le caratteristiche delle spese ammissibili;
 - c) le modalità di richiesta, concessione ed erogazione del contributo;
 - d) i criteri di priorità nell'assegnazione del contributo, volti a garantire il rispetto del limite massimo complessivo di spesa di cui al comma 3;
 - e) le modalità operative relative alla rendicontazione delle spese, ai controlli e al monitoraggio dei risultati;
 - f) ulteriori norme necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2019: - 30.000.000;
2020: - 30.000.000;
2021: - 30.000.000.

Manzo, FARO, ADELIZZI, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA,
LORENZONI, LOVECCHIO, MISITI, SODANO, TRIZZINO ZENNARO

Emendamento

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

ART. 19-bis

(Agevolazioni fiscali e contributive per l'incentivazione di investimenti da parte di imprese estere nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale)

1. Al fine di incentivare gli investimenti e l'insediamento di imprese estere nelle aree economicamente depresse, attraverso la creazione di condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi, sono riconosciute alle imprese di cui al presente articolo agevolazioni fiscali nel limite di spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

2. Sono considerate "aree economicamente depresse" i territori di provincia nei quali si registri un tasso di disoccupazione (secondo lo specifico indicatore Istat) superiore al 20% o che sono riconosciute come Aree di Crisi Complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'allegato 1, del 26 e 30 ottobre 2016 di cui all'allegato 2 e del 18 gennaio 2017 di cui all'allegato 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, le imprese che avviano un'attività nelle aree di cui al comma 2 nel periodo tra il 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, nei settori di cui al comma 5, possono fruire delle seguenti agevolazioni:

- a) tassazione al 4 per cento dell'imposta sul reddito di società (IRES) per i primi cinque periodi di imposta;
- b) esenzione dell'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;
- c) esenzione dell'imposta municipale unica (IMU) e della tassa rifiuti (TARI) per i primi cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese per l'esercizio delle nuove attività economiche;
- d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento.

4. Ai fini del godimento dei benefici di cui al comma 3 la nuova impresa è soggetta ai seguenti obblighi:

- a) deve assumere almeno 20 lavoratori, mantenere le loro attività nelle aree di cui al comma 2 per almeno 5 anni, pena la revoca retroattiva di benefici concessi e goduti;
- b) almeno il 50 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della provincia in cui ha sede la nuova impresa. Di tale 50 per cento almeno un 30 per cento deve essere assunto a tempo indeterminato, di cui almeno 2 lavoratori devono essere ultracinquantenni. Non sono computati come dipendenti coloro che svolgono un ruolo nell'organo amministrativo dell'azienda o abbiano legami di parentela con amministratore, presidente o soci dell'azienda;
- c) deve avere almeno un amministratore residente nella provincia in cui ha sede la nuova azienda;
- d) deve investire in immobilizzazioni materiali entro 2 anni da quando l'azienda è operativa per un importo minimo di 100.000 Euro.
- e) deve avere una partecipazione societaria da impresa estera fino ad un massimo del 51 per cento.

5. Le attività imprenditoriali ammesse ai benefici fiscali di cui all'articolo 3 sono le seguenti:

- a) Farmaceutica e Chimica (produzione e commercio all'ingrosso)
- b) Tecnologie innovative, elettronica, informatica, robotica ed automazioni.

- c) Ricerca per innovazione e sviluppo, salvaguardia e gestione ambiente.
- d) Servizi per le imprese, le aziende e le persone.
- e) Formazione. Sicurezza. Editoria. Trasporti.
- f) Industrie alimentari.
- g) Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.

6. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il primo anno dall'istituzione della nuova impresa sulla base dei seguenti indicatori predefiniti:

- a) numero di imprese insediate;
- b) occupazione creata;
- c) volume d'affari;
- d) entità a consuntivo dei benefici.

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, *sostituire le parole*: "250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" *con le seguenti*: "100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro a decorrere dal 2020"

Cataldi, Lorenzoni, Zenaro, FARO, ADELIZZI, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FEATI, GUBITOSA, LOVECCHIO, MISITI, SODANO, TRIZZINO

Emendamento

Art.19

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

“Articolo 19-bis. (Esenzione dall'applicazione dell'imposta per insegne e occupazione di suolo pubblico per attività commerciali aventi sede nell'area del cratere interessata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

1. L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 non è dovuta per le attività con sede legale o operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto –legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato- città' e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge dispone le modalità di attuazione della presente norma.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.”

Fabio BERARDINI, ZENNARO, LORENZONI, TERZONI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA,
BUOMPANE, D'INCA, DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO,
MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Emendamento

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente

Art.19-bis

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche nonché per incentivare la creazione, all'interno delle medesime amministrazioni, di autonome strutture organizzative dedicate a tale finalità, è prevista l'istituzione dell'Albo dei dirigenti per la transizione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale si accede mediante superamento di concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 5.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, procedono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'istituzione di un'apposita struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'assunzione del dirigente è disposta utilizzando la prima unità di personale disponibile nell'Albo di cui al comma 1, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) la dotazione organica dell'ente presenti almeno due posizioni dirigenziali di livello generale;

b) l'ente avvii la procedura per la copertura di una posizione dirigenziale di livello generale;

c) non risulti già in servizio nell'ente un dirigente di livello generale in possesso dei requisiti ed incaricato in via esclusiva delle funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

3. L'assunzione del dirigente generale di cui al comma 2 è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. È data facoltà di procedere all'assunzione anche a valere sulle risorse derivanti dall'utilizzo, per una quota finanziariamente equivalente, delle facoltà assunzionali relative al personale non dirigenziale. L'assunzione ha durata triennale e può essere rinnovata.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate le amministrazioni che, in ragione della specificità delle funzioni svolte o della ridotta dimensione della dotazione organica, non sono tenute all'applicazione delle norme di cui al comma 2.

5. In applicazione dei commi da 1 a 3, nell'anno 2019 e con cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è bandito un concorso per la formazione di un elenco di soggetti da inserire nell'Albo dei dirigenti per la transizione digitale. L'inserimento nell'Albo avviene in base ad una graduatoria di merito e non dà diritto all'assunzione. I requisiti per la partecipazione al concorso sono fissati nel bando in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In esito alla formazione della graduatoria di ogni concorso successivo a quello bandito nel 2018, l'intero elenco degli iscritti all'Albo formato in precedenza è sostituito da quello formato in esito allo svolgimento della nuova procedura. All'atto dell'assegnazione di un incarico e decorsi i tre anni, il soggetto può essere iscritto nuovamente all'Albo a condizione che la valutazione della performance individuate, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia stata pari o superiore al 90 per cento. All'onere relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle dotazioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di livello dirigenziale, valutano la possibilità di assumere, in via prioritaria, un soggetto a cui assegnare le funzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine i predetti enti possono utilizzare la prima unità di personale disponibile nell'albo di cui al comma 1.

7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo incentivante l'innovazione digitale con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 finalizzato all'erogazione di contributi alle amministrazioni che costituiscono le strutture di cui al 2 e procedono alle assunzioni di cui ai commi da 1 a 5 nonché alle regioni e agli enti locali che procedono ad assunzioni ai sensi del comma 6. I contributi sono finalizzati ad agevolare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni e degli enti destinatari e sono erogati nella misura del 30 per cento del costo del personale e in ordine di priorità di arrivo delle richieste, fino a esaurimento del Fondo.

8. All'onere di cui al comma 7, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

D. Inca FARO, ADELIZZI, BUOMPANE, Donno, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECOHIO, Manzo, Misiti, SODANO, Trizzino, Zennaro

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

Art.19-bis

(Esenzione imposta insegne e occupazione suolo pubblico per attività commerciali aventi sede nell'area del cratere interessata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

“1.Non è dovuta l'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 per le attività con sede legale o operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto –legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2.Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato- città' e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge dispone le modalità di attuazione della presente norma.”

Conseguentemente agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.

Beardini, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

A.C. 1334

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

<<Art. 21-bis.

(Misure in materia di irrilevanza fiscale dei trattamenti pensionistici di guerra)

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole "di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020", con le seguenti: "di 243 milioni di euro per l'anno 2019 e di 393 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020".

FARO, ADELIZZI, BUOMPANE, D'INCA', Donno, FIATI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, Manzo, MISITI, SODANO, Trizzino, Zennaro

AC 1334
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis
(Lavoratori esposti all'amianto)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"A decorrere dal 1° Gennaio 2019, possono presentare domanda di riconoscimento dei benefici di cui al presente comma, anche i lavoratori che sono stati esposti alla lavorazione dell'amianto, contraendo la patologia, accertata e comprovata anche in via extragiudiziale, nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ai fini previdenziali, i contributi calcolati col sistema retributivo e/o misto, versati in periodi di esposizione all'amianto sono imputati alla quota C, concernente il sistema contributivo, nonché ricalcolati secondo i parametri di cui all'articolo 13, commi 7 e 8 della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e dell'articolo 47, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269"

Conseguentemente, *all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole "di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" con le seguenti: "di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"*

Pallini, Tripiedi, Aiello, Ammirano, Cipriani, Costanzo, De Lorenzo, Cubeddu, Giambone, Invidià, Perciotti, Segneri, Siragusa, Treci, Vizzini, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA, DOMNO, FLATI, GUBIUSA, LORENZONI, LOVESCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis

(Assunzioni straordinarie per gli uffici della Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Per lo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di 49 unità di personale, nell'anno 2019, da inquadrare nella seconda fascia retributiva della seconda area, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, nell'ambito della attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste a normativa vigente. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n.205.
3. In attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e all'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n.101. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 1.629.544 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 692 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205.

CANTONE, SCAGLIUSI, BARBUTO, BARZOTTI, CARINELLI, DE GIROLAMO, DE LORENZIS, FICARA, GRIPA, LUZZI, MARINO, RAFFA, ROMANO, SERRITELLA, SPESSOTTO, TERMINI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, DUNCA', DONNO, FLATI, GUBIOLSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SOBANO, TRIZZINO, ZENNARO

AC 1334

Emendamento

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Articolo 25-bis (Risorse per il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza)

1. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, *comma 2, lettera d)*, del *decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 ottobre 2013, n. 119*, sono destinati a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo *decreto-legge n. 93 del 2013*, 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019 – 2021 a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2019: - 6 milioni

2020: - 6 milioni

2021: - 6 milioni

Macina Dieni Alaimo Baldino Bilotti Corneli Dadone Parisse Tripodi Berti Brescia Cacci
D'Ambrosio Foreniti Silvestri F. Spadoni Astari D'Arrando, Sportiello, FARO,
ADELIZZI, BUOMPANE, D'INCA', Donno, FLATI, GUBIOSA, LORENZONI, LOVECCHIO,
Manzo, MISITI, SOBANO, TRIZZINO, Zentaro

A.C. 1334

Emendamento

ART. 27

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 89, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

c) quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente in azioni o quote di imprese residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 – allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ovvero nei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 – allegato 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

d) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono in start-up innovative come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in micro-imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2) è soppresso il comma 95.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, *sostituire le parole*: “250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020” *con le seguenti*: “160 milioni di euro per l'anno 2019 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2020”

Zenaro, FARO, ADELIZZI, BUOMPANE, D'INCA', Donno, FLATI, GUBITOSA,
LORENZONI, LOVECCHIO, Marzo, MISTI, SODANO, TRIZZINO

EMENDAMENTO

ART.28

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole “903 unità di Area II” aggiungere le seguenti: “, F2,”;

alla lettera a), sostituire le parole “903 unità” con le seguenti: “1903 unità”;

alla lettera a), sopprimere le parole: “e 1000 unità di Area II per l’anno 2021”;

sostituire il terzo periodo con il seguente: “Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l’importo di euro 60.075.771 per l’anno 2019 e di euro 114.154.525 a decorrere dall’anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo”.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. Per l’attuazione del comma 4, alla copertura di tutti i profili professionali dell’area funzionale 2, F2, si provvede mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto con Decreto 18 novembre 2016 – Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia-. Qualora siano indisponibili tali professionalità nelle graduatorie in vigore, si provvede mediante l’indizione di concorso pubblico.”

Trizzino, FARO, ADELIZZI, BUOMPANE, D'INCA', Domino, FLATI, GUBITOSA,
LORENZONI, LOVECCHIO, Minto, MISITI, SODANO, Zennaro

A.C.1334

EMENDAMENTO

ART. 28

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea le parole “, di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché di realizzare una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri” sono soppresse;
- b) alla lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo periodo, dopo le parole “per l’anno 2021” sono aggiunte le seguenti: “, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria”;
 - 2) dopo il secondo periodo aggiungere infine il seguente: “L’assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell’articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;”.

Salafia, Piera, Aiello, Ascari, Barbuta, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dorio,
D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Sarti, Scutellà, FARO,
ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

A.C.1334


EMENDAMENTO

ART. 28

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“ 4-bis. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penitenziari, di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché per la realizzazione di una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri, l'amministrazione penitenziaria è autorizzata all'assunzione straordinaria di **200** unità di personale del comparto funzioni centrali, destinato ai ruoli di funzionario contabile, funzionario giuridico pedagogico e assistente tecnico. Le assunzioni di cui al primo periodo sono autorizzate in deroga ai limiti per le facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previsti dalla normativa vigente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.059.349 per l'anno 2019 e di euro 8.118.698 a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A dei fondi speciali di parte corrente, di cui all'articolo 90, comma 1, alla voce Ministero della giustizia, le parole "17.661.000" sono sostituite dalle seguenti: "13.601.651" e le parole "20.661.000" sono sostituite dalle seguenti: "12.542.302" e le parole "30.661.000" sono sostituite dalle seguenti: "22.542.302".


Palmisano, Salafia, Pierra Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarneo, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saifita, Sarti, Scatella, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

A.C.1334

EMENDAMENTO

Art. 28

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Alla direzione degli istituti penali per minorenni di Torino, Milano, Roma, Nisida (NA), Airola (BN), Bari e Catania sono preposti dirigenti di istituto penitenziario. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità e i criteri per la destinazione dei dirigenti di cui al primo periodo presso le predette articolazioni periferiche del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Ai dirigenti assegnati agli istituti penali per minorenni è assicurata una formazione specializzata in materia minorile, nell'ambito delle risorse umane, strumentale e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le esigenze di cui al presente comma la dotazione organica dei dirigenti di istituto penitenziario è incrementata di 7 unità e le Tabelle C ed E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono sostituite dalle Tabelle 1-bis e 1-ter, allegate alla presente legge.

4-ter. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere 35 dirigenti di istituto penitenziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1.582.165,50 per l'anno 2019 e in euro 3.164.331,01 a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali non esercitate relativamente al turn-over degli anni 2009 – 2017.

4-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 4-ter.

TABELLA 1-bis
(articolo 28, comma 4-bis)

«Tabella C (articolo 16, comma 9)

Ministero della Giustizia	
Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale	
Qualifiche dirigenziali – carriera amministrativa	Dotazione organica
Dirigenti 1^ fascia	19

Dirigenti 2^ fascia	378
Totale Dirigenti	397
Qualifiche dirigenziali – carriera penitenziaria	
Dirigenti generali penitenziari	17
Dirigenti penitenziari	341
Totale Dirigenti	358


TABELLA 1-ter
(articolo 28, comma 4-bis)

«Tabella E (articolo 16, commi 1 e 9)

Ministero della Giustizia	
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti penitenziari	
Dirigenti generali penitenziari	16
Dirigenti istituti penitenziari	307
Dirigenti Area 1	
Dirigenti 2^ fascia carriera amministrativa	29
Aree	Dotazione organica
Terza area	2.219

Seconda area	2.377
Prima area	93

TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	352
TOTALE AREE	4.689
TOTALE COMPLESSIVO	5.041


 Perantoni, Salafia, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Sarti, Scutella, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA, DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO


A.C.1334

EMENDAMENTO

ART. 28

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di funzionalità dell'Amministrazione degli Archivi Notarili e di ridurre, attraverso il potenziamento dell'attività ispettiva sugli atti dei notai alla stessa demandata, il contenzioso civile sulle materie regolate da tali atti, l'Amministrazione degli Archivi notarili è autorizzata ad assumere, in via straordinaria, n. 22 conservatori e n. 35 assistenti amministrativi, anche attingendo a pregresse graduatorie in corso di validità della medesima o di altre amministrazioni. E', a tal fine, prorogata al 31 dicembre 2019 la validità della graduatoria del concorso a 35 posti di conservatore, indetto con P.D.G. 19 dicembre 2002, approvata con P.D.G. 28 febbraio 2007. Alla spesa occorrente per l'attuazione del presente comma, quantificata in euro 2.454.883,00, si provvede mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi degli Archivi notarili.


Di Sarno, Salafia, Piera Aiello, Ascari, Barbuio, Businarolo, Cataldi, Di Stasio, Dori,
D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Satta, Sarti, Scutellà, FARO,
ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

A.C. 1334

Emendamento

ART. 28

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

Nel rispetto dei requisiti fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nelle more della rideterminazione dell'attuale dotazione organica, gli Enti Parchi Nazionali con dotazione organica inferiore a 10 unità sono autorizzati a procedere, con oneri a carico del proprio bilancio, alla stabilizzazione in posizione soprannumeraria di 5 unità di personale anche in deroga alle disposizioni limitative in materia di assunzioni e senza nuovi e ulteriori oneri a carico dello Stato.



Angiola, Masi, FARO, ADELIZZI, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBIOSA,
LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO ZENNARO

EMENDAMENTO

ART. 28

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la parola "duecento" è sostituita dalla seguente "duecentoquaranta". Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ad assumere fino a 20 unità della terza area funzionale, posizione economica F1. Per le finalità del presente comma sono elevati gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nei limiti di spesa di euro 812.080 annui a decorrere dall'anno 2019. Agli ulteriori oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 812.080 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.»


DE CARLO SABRINA, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO,
ELATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO,
ZENNARO

A.C. 1334

EMENDAMENTO

ART. 28

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per il 2019, le proprie carenze nei profili professionali della seconda e terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2019 e dei posti complessivamente da coprire secondo quanto previsto dai rispettivi bandi, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente alla seconda e terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010.»

TESTAMENTO, CARBONARO, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA, CASA, FRATE, GABLO,
LATTANZI, MARIANI, MARZANA, MELICCHIO, NOTI, RUZI, VILLANI, FARO,
ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INOA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

AC 1334

Emendamento

Articolo 28

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

"16-bis. Al fine di garantire l'espletamento di servizi essenziali ed infungibili, gli enti locali sono autorizzati a porre in essere processi di reclutamento del personale con incarico dirigenziale, in deroga all'articolo 9, comma 1- *quinquies*, del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, soltanto se nell'ambito del personale in organico non siano presenti profili professionali adeguati. Altresì, si autorizza la stabilizzazione del personale precario al fine di superare le procedure europee di infrazione in corso nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

16-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro dell'Interno, e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definite modalità e criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 16-bis tra le Regioni.

Consequentemente

All'articolo 90, comma 2, *sostituire le parole:* "250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" *con le seguenti:* "50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"

Cancelleri, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompante, D'Inca, Donno, Flati, Gubitoso, Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro

AC 1334

Emendamento

Art. 31

Dopo il comma 5 aggiunge il seguente:

5-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio o in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario, per le ipotesi di cui al presente articolo, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2019 1.500.000

2020 1.000.000

2021 1.000.000

D'Inca FARO, ADELIZZI, BUOMPANE, Donno, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, Manzo, Mistri, SODANO, Trizzino, Zennaro

EMENDAMENTO

Sostituire l'articolo 35 con il seguente:

1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti misure: a) l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere, con incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021. Conseguentemente, il fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del C.C.N.L. funzioni centrali per il triennio 2016-2018 è integrato di euro 750.000 per il 2019, euro 1.500.000 per il 2020 ed euro 2.325.000 a decorrere dal 2021 e il periodo "nel limite massimo di 10 milioni di euro annui" previsto dall'articolo 14, comma 1 lettera d) n. 2 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 è sostituito dal periodo "nel limite massimo di 13 milioni di euro annui". L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari ad euro 6.100.000 per l'anno 2019, ad euro 24.393.000 per l'anno 2020 e ad euro 37.889.000 a decorrere dall'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 lettera b) come rifinanziato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della presente legge. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2 bis e 34 bis, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni non trovano applicazione; b) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 il periodo "due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale" è sostituito dal periodo "quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale". In relazione a quanto previsto dalla presente lettera, con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono modificate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016; c) l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato alla assunzione delle unità dirigenziali derivanti dalla modifica della dotazione organica di cui alla lettera b) nonché, al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV^a Serie Speciale "Concorsi ed esami" n. 89 del 21 novembre 2006 la cui validità, a tal fine, è prorogata sino al 30 giugno 2019; le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2 bis e 34 bis, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni non trovano applicazione. Ai relativi oneri, pari ad euro 2.640.000 a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della presente legge; d) I seguenti importi sanzionatori in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 1) del 20 per cento gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dell'articolo 12, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136; dell'articolo 18 bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 2) del 10 per cento gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sanzionate in via amministrativa o penale; 3) del 20 per cento gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei

tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento del fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per valorizzare l'apporto del proprio personale; e) le entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000, ad incrementare il fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e destinate ad incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dell'Ente; f) al fine di consentire una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro la previsione di cui all'articolo 17, comma 4 della legge 15 maggio 1997, n. 127 si applica al personale dell'Agenzia, sino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Paro, Pallini, Tripiedi, Aiello, Amitrano, Cipriotti, Costanzo, De Lorenzo, Cubeddu, Giannone, Invidia, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SOBANO, TRIZZINO, ZENARO

AC 1334

Emendamento

ART. 35

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«l-bis. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 6, il comma 3 è sostituito con il seguente:

3. A partire dall'anno 2019, nel limite di 200 milioni di euro annui, la dotazione organica dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro è incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL. L'ispettorato nazionale del Lavoro, in ragione delle esigenze tecniche e funzionali, di concerto con INPS e INAIL, può incrementare la dotazione organica di ciascun ente del numero di spettori necessari

b) all'articolo 7:

1) i commi 1 e 3 sono abrogati;

2) comma 2, sono abrogate le seguenti parole: "che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché' di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento"»

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2020"

~~FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA, DONNO, FIATI, GUBITOSA,
LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO~~

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

“Art.36-bis

Al fine di soddisfare esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolto dagli appartenenti alle Forze Armate, impegnati ai sensi dell'art.1, comma 688 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di euro 32.200.000 annui, a valere sulle disponibilità dell'incremento di cui al comma 1 dell'articolo 36. I criteri per l'impegno delle risorse sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Difesa e l'interno”

~~GALANTINO, ARESTA, CHIAZZESE, CORDA, DAN'OSSO, DEI MONACO, DRUVA,
ERMELLINO, FRUSONE, IORIO, IOVINO, RUSSO GIOVANNI, ROSSINI ROBERTO,
TRIVERSI, FARO, ADELZZI ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA, BONINO, FATTI,
GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO,
ZENARO~~

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

“Art. 37 *bis*(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. È istituito il Consiglio Nazionale dei Giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Esso svolge i compiti e le funzioni indicati al successivo art. 2.
2. Ulteriori compiti e funzioni possono essere attribuiti al Consiglio Nazionale dei Giovani, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del programma «Incentivazione e sostegno alla gioventù» della missione «Giovani e sport», è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000 per il 2019, per il finanziamento delle attività di cui agli articoli da 37*bis* a 37*quater*. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale.

Art. 37 *ter* (Finalità del Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia, il Consiglio Nazionale dei Giovani:
 - a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili ed i giovani;
 - b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta;
 - c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l'attività delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse;
 - d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale;
 - e) collabora con le amministrazioni conducendo studi e stilando i rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani;
 - f) esprime pareri e proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani;
 - g) partecipa ai forum associativi, europei ed internazionali, incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi paesi.
2. Il Consiglio Nazionale dei Giovani è ulteriormente sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri o l'Autorità politica delegata in materia, ritengano opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio Nazionale dei Giovani può anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni, d'intesa con le Autorità politiche indicate al periodo precedente.

Il Consiglio Nazionale dei Giovani, a decorrere dalla data di adozione dello statuto di cui al successivo articolo 3, comma 2, subentra al Forum nazionale dei Giovani nella rappresentanza presso il Forum Europeo della Gioventù (*European Youth Forum*).

Art. 37 *quater*

(Composizione e funzionamento del Consiglio Nazionale dei Giovani. Disposizioni transitorie)

1. Il Consiglio Nazionale dei Giovani è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dagli ulteriori soggetti indicati nello statuto del Consiglio Nazionale dei Giovani.
2. Alla prima assemblea generale del Consiglio Nazionale dei Giovani partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Forum Nazionale dei Giovani costituito con atto del 29 febbraio 2004. La suddetta prima assemblea generale, da tenersi entro e

non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio Nazionale dei Giovani, approva lo statuto ed i regolamenti. In ogni caso, tali modalità di funzionamento devono garantire l'effettiva rappresentanza dei giovani e la democraticità; esse, inoltre, devono essere conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum Europeo della Gioventù (*European Youth Forum*) approvato dall'Assemblea generale del 26 aprile 2014 e all'art. 28 dello Statuto del Forum Nazionale dei Giovani adottato con delibera dell'Assemblea del 29 novembre 2008, come successivamente modificati”

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: “30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019” con le seguenti: “29,8 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.”

FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, DUNGA', BONNO, FIATI, GUBITOSA,
LORENZONI, LOVESCHIO, MANZO, MISI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

AC 1334

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

“Art. 37-bis
(Fondo per il servizio civile nazionale)

1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 e s.m.i., sono assegnati 97.289.496,00 euro per l'anno 2019.

2. All'onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (cap. 2099), previsto nell'ambito del programma «Edilizia abitativa e politiche territoriali» della missione «Casa e assetto urbanistico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

~~FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMIRANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA,
LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SOBANO, TRIZZINO, ZENNARO~~

EMENDAMENTO

Art. 38

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di tutelare e sostenere le persone fisiche vittime del delitto di usura, all'art. 14, comma 2 della legge del 7 marzo 1996, n. 108 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *"Il Fondo provvede altresì alla erogazione dei suddetti mutui a favore di persone fisiche vittime del delitto di usura, che risultano parti offese nel relativo procedimento penale."* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108 è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000

2020: - 5.000.000

2021: - 5.000.000

Martinciglio, FARO, ADELIZZI, ANGIOZA, BUOMPANE, DINCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

AC 1334
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

1. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.»

Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole "di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020" con le seguenti "di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 425 milioni di euro a decorrere dal 2020"».

Amitrano, Pallini, Tripiedi, Aiello, Ciprini, Costanzo, De Lorenzo, Cubeddu, Gianhòne, Invidià, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

AC 1334


Emendamento

Art.41

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente

41-bis. (*Disposizioni in materia di figure professionali*)

Per coloro che, all'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3, già svolgevano legittimamente un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo e che, ai sensi di quanto previsto dal dall'articolo 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, non hanno titoli idonei per l'iscrizione all'albo professionale poiché, pur avendone titolo, non hanno potuto conseguire l'equivalenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 42 del 1999, non si applica la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ai sensi della quale per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.


LOREFICE, D'ARRANDO, BARONI, BOLOGNA, LAFIA, MAMMI, MENGA, NAPPI, NESCI,
PROVENZA, SABA, SABA, SPORIELLO, TRIZZINO, TROIANO, LEDA, VOLPI, FARO;
ADELIZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INGA', DONNO, FALCI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, MANZO, MISTI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Emendamento

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente.

“ART. 41 bis (Disposizioni in materia di efficientemente telematico del ministero della salute)

Al fine di rendere più efficace, efficiente e trasparente il sistema di relazioni e comunicazioni telematiche del Ministero della salute con le organizzazioni sanitarie e con i soggetti che operano nel settore della salute è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2019: - 0.3 milioni

2020:

2021:

~~BARONI, BOLOGNA, D'ARRANDO, LAPIA, LOREICE, MAMMI, MENGA, NAPPI, NESCI,
PROVENZA, SAPIA, SARLI, SPORNELLO, TRIZZINO, TROIANO, VERA VOLPI, FARO,
ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA, DONNO, FRATI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, MANZO, MISINI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO~~

A.C. 1334
Emendamento

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

41-bis

(Detrazione per spese di mantenimento di cani guida per non vedenti)

1. All'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di 700 euro, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

b) al comma 2 dell'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole:

"del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e del comma 1-quater"

Conseguentemente

All'articolo 90, comma 2, *sostituire le parole:* "250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" *con le seguenti:*

"euro 248.950.000 per l'anno 2019 e euro 398.950.000 annui a decorrere dall'anno 2020"

Misiti, Trano, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI,
GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO,
ZENNARO

AC 1334

Emendamento

Art.41

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente "41-bis. (Risorse per il Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica) Il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, istituito dall'articolo 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2019: - 1.000.000

2020: -

2021: -

LAPIA, BARONI, BOLOGNA, D'ARRANDO, LOREICE, MAMMI, MENGA, NAPPI, NESI, PROVENZA,
SARA, SARDI, SPORTIULO, TRIZZINO, TRIANO, LEDA VOLPI, FARO, ADELIZZI, ANSIOLA,
BUOMPANEI, D'INGA', DONNO, FLATI, GUBIOSA, LORENZONI, LOVECCHIO,
MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Emendamento

Art.41

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente "41-bis. (Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 167 "Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie"). 1. Alla legge 19 agosto 2016, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo le parole "malattie metaboliche ereditarie" sono aggiunte le seguenti: "le malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienza congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale";

b) all'articolo 2, dopo le parole "malattie metaboliche ereditarie" sono aggiunte le seguenti: "le malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienza congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale";

c) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sentite le società scientifiche di settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la lista della patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie."

d) all'articolo 3, comma 4, lettera e):

1) dopo le parole "patologie metaboliche ereditarie" sono aggiunte le seguenti: "le patologie neuromuscolari su base genetica, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale"

e) in fine, sono aggiunte le seguenti parole "e genetica"

f) all'articolo 6:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienza congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale »;

2) al comma 2, le parole: «valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 29.715.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2019» e la parola: «15.715.000» è sostituita dalla seguente: «19.715.000»

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

LEDA VOLPI, MASSIMO ENRICO BARONI, BOLOGNA, CELESTE DI ARRANDO, LAPPA, LOREFICE, MAMMI, MENGÀ, NARDI, NESCI, PROVENZA, SAPIA, SARLI, SPORTELLO, TRIZZINO, TRIANO, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INGA, DONNO, FLARI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

A.C. 1334

Emendamento

ART. 42

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In ragione di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

Trizzino, FARO, ADELIZZI, BUOMPANE, D'INCA', Donato, FLATI, GUBIÒSA,
LORENZONI, LOVECCHIO, Manzo, MISTI, SODANO, Zennaro

AC 1134
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis (Disposizioni in materia di controllo di prevenzione incendi negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede ad una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi soggetti al controllo di prevenzione incendi. Il Ministero provvede altresì alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate con le modalità e i tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro 60 giorni dalla scadenza del termine di ultimazione della ricognizione. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalente, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini dell'eventuale adeguamento alle norme di prevenzione incendi da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al precedente periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a valere sulle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.»

CARBONARO, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA, CASA, FRATE, GALLO, DATTANZI,
MANIANI, MANZANA, MELISCHIO, NIATI, TESTAMENTO, TUSI, VILLANI, FARO,
ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, DINGA, DONNO, ELATI, GURITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

«42-bis - Manutenzione straordinaria e rafforzamento della sicurezza delle sedi all'estero

1. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini e alle imprese e di rafforzare le misure di sicurezza delle sedi all'estero, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2019 e di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per la manutenzione straordinaria degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.»

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" con le seguenti: "248 milioni di euro per l'anno 2019 e di 395 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020."

DE CARLO FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI,
GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISTI, SODANO, TRIZZINO,
ZENARO

AC 1334

Emendamento

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art.42 bis (Misure di prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo)

1. Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'articolo 11 O, comma 6 lett a) e b) del regio decreto n 773 del 193 I, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni, gli enti locali si potranno avvalere di una rete interna di tipo informatico predisposta dalla Sogei. All'attuazione della presente disposizione, i cui oneri sono valutati in 30.000 euro per l'anno 2019, provvede l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.

BARONI, SILVESTRI, BOLOGNA, D'ARRANDO, LAPIA, LOREFICE, MAMMI, MENGA, NAPPI,
NESCI, PROVENZA, SAPIA, SARTI, SPORTIELLO, TRIZZINO, TROIANO, LEDA VOLPI, FARO,
ADELIZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA, DONNO, FLATTI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, MANZO, MISTI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Emendamento

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42 -bis (Piattaforma Italiana del Fosforo)

1. Al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo, prevenire l'eutrofizzazione ingravescente e import del fosforo favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quello della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 122 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari ad euro 200.000 per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 200 mila

ZOLEZZI, VIGNAROLI, VARRICA, DAGA, DEIANA, D'IPPOLITO, FEDERICO, ILARIA
FONTANA, LICATINI, MANCA ALBERTO, MARAIA, RICCIARDI, ROSPI, TERZONI,
TRIVERSI, VIANELLO, FARO, ADELIZZI, ANGELA, BUOMPANE, DINCA', DONNO,
ELATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO,
ZENNARO

Emendamento

Art 42

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

“Art. 42-bis (Razionalizzazione e finanziamento banche dati in materia sanitaria)

1. Per il finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'istituzione presso il Ministero della salute di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2019 e fino all'anno 2032.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione della disposizione normativa di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per la completa realizzazione e la gestione evolutiva dell'Anagrafe nazionale vaccini, lo stanziamento di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è incrementato di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2019 e fino all'anno 2032.

4. Al fine di raccogliere in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell'Anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni regionali, sono stanziati euro 2.000.000 per l'anno 2019 ed euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2019 e fino all'anno 2032, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, si provvede, per lo stanziamento di euro 2.000.000 per l'anno 2019, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero della salute, e, per lo stanziamento di euro 550.000, a decorrere dall'anno 2019 e fino all'anno 2032, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. E' istituita presso il Ministero della salute, in coordinamento con le regioni, una banca dati centralizzata destinata a rendere più efficiente ed efficace il sistema degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alle leggi 25 febbraio 1992, n. 210 e 29 ottobre 2005, n. 229.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'attivazione della banca dati di cui al comma 6.

8. All'onere derivante dal comma 6, pari a 250 mila euro annui, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Al fine di rendere più efficace, efficiente e trasparente da parte del Ministero della salute le procedure di liquidazione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alle leggi 25 febbraio 1992, n. 210 e 29 ottobre 2005, n. 229, sono stanziati per il triennio 2019-2021, 500 mila euro annui per integrare e ammodernare il sistema informativo, dematerializzare le pratiche giacenti e creare un sistema integrato che consenta agli interessati di consultare lo stato del procedimento amministrativo che li riguarda, al cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. A decorrere dal 1° aprile 2019 è resa operativa presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel sistema della banca dati informatizzata del Ministero della salute di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, un'apposita sezione dedicata all'anagrafe nazionale degli animali d'affezione - Sistema Informativo Nazionale degli Animali d'Affezione - S.I.N.A.AF., alimentata ed interconnessa con le banche dati delle regioni e delle province autonome delle anagrafi di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a euro 500.000 per l'anno 2019, si provvede nell'ambito degli stanziamenti, già disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 del fondo di rotazione europeo, destinati alla lotta delle malattie infettive degli animali.

[Handwritten signatures and scribbles over the text]
D'ARRANDO, BARONI, BOLOGNA, LAPA, LOREFICE, MAMMI, MENGA, NAPPI, NESCI,
PROVENZA, SAPIA, SARLI, SPORTIELLO, TRIZZINO, TROIANO, LEDA, VOLPI, FARO,
ADELZZI, ANGIOLA, BUOMBANE, D'INCA, DONNO, FLATTI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

A.C. 1334

Emendamento

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art.43-bis

(Misura a sostegno dei soggetti assegnatari di beni confiscati alla Mafia)

1. La dotazione del Fondo di cui all' articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 , come modificato dall' articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Le somme del Fondo non utilizzate o impegnate nell'anno precedente sono destinate, nel limite di 10 milioni, ai soggetti a cui è assegnato in concessione un bene confiscato ex art.48 lettere c e c-bis del Decreto Legislativo n.159 del 06/09/2011. Le somme sono utilizzate esclusivamente per la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene assegnato.
3. Con regolamento adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della Giustizia, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'assegnazione delle risorse ai soggetti di cui al secondo comma. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come incrementato dal comma 2 dell'articolo 90 della presente legge.

CASO, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INGA', DONNO, FLATI, GUBITOSA,
LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

AC 1134
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis (Misure di sostegno e sviluppo nel settore dei beni e delle attività culturali)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 235 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, anche tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.
2. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019.
3. Per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
4. Al fine di rafforzare il sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di 12,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo con la finalità di sostenere le azioni e i progetti proposti dalle fondazioni lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente alla riduzione del debito esistente.
5. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale delle arti applicate, con particolare riferimento alla moda, al design e alla grafica, per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali.
6. Al fine di sostenere la realizzazione di interventi per riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, con particolare riguardo alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro nel 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

7. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2019 e nel limite di spesa di euro 1,5 milioni per l'anno 2019, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

8. Al fine di proseguire l'attività di digitalizzazione del patrimonio culturale, per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

9. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro nell'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

10. In occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali a L'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto.


11. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2019, si provvede a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.»

CARBONARO, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA CASA, FRATE, GALLO, LATTANZI,
MARIANI, MARZANA, MELICCHIO, NUTI, TESTAMENTO, TINZI, VILLANI, FARO,
ADELIZZI, ANSIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

A. C. 1334

Emendamento

All'art. 48, comma 5, lettera d), sostituire le parole: "*da nonchè a minutaggio*", con le seguenti: "*nonché i criteri di determinazione della somma dei minuti effettivamente giocati, per ogni singola partita, dai giovani calciatori di cui al comma 1, lettera c-bis*".


Tuzi, Carbonaro, Casa, Acunzo, Azolina, Bella, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Madonna, Melicchio, Pitti, Testamento, Tolto, Vitani, Belotti, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, DINCA', DONNO, FLATI, GUBIOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

A.C. 1334

Emendamento

Art. 49

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente

4-bis Per l'anno 2019 l'esenzione di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole "di 250 milioni di euro per l'anno 2019" con le seguenti: "di 245 milioni di euro per l'anno 2019"

Gallinella, Cadeddu, Cassese, Clivio, Cirino, Curnia, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Magnone, Manca A., Maraia, Marzani, Parentela, Pignatone, FARO, ADEZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DOMNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

A.C. 1334

Emendamento

Art. 49

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti

4.bis Gli stanziamenti di cui al comma 126, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementati di 3 milioni di euro per il 2019 e di 3 milioni di euro per il 2020 al fine di concedere alle aziende agricole danneggiate dal batterio *Xylella fastidiosa* sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori per interventi di contenimento del batterio e di ripristino in buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e i criteri per la concessione dell'agevolazione di cui al presente comma.

4.ter Al fine di assicurare il proseguimento delle attività di ricerca volte a contrastare il batterio *Xylella fastidiosa* il fondo di cui all'articolo 2 bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni:

2019: - 4.000.000

2020: - 3.000.000

L'Abbate, Cassese, Curnal, Cadeddu, Chis, Cimino, De Sesto, Gagnarli, Gallinella, Lombardo, Maglione, Manca A., Marata, Marzana, Parentela, Pignatone, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INGA', DONNO, FLATI, GUBIOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENARO


A.C. 1334

Emendamento

Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente

Art. 49-bis

Al decreto legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2015, n. 91, è aggiunto l'articolo 6-ter : Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo può avvalersi, con le modalità previste dalla normativa vigente, del supporto tecnico della società di cui al comma 4 dell'art. 6 bis del decreto legge 5 maggio 2015 n. 51, coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2015 n. 91, per l'attuazione degli interventi relativi ai contratti di filiera e di distretto di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché allo svolgimento delle attività previste dal D.M. 31 marzo 2017, n. 72. Le risorse non impegnate al 31 dicembre 2018, a valere sugli stanziamenti previsti dall'art. 5 del D.L.24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono conservate quali residui di stanziamento per essere destinati alle finalità di cui al presente articolo.


Maghione, Gadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella,
L'Abbate, Lombardo, Manca A., Maraia, Marzana, Parentola, Pisatone, FARO,
ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA, DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Emendamento

Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente

Art. 49-bis

(Modulazione delle accise in base ai quantitativi prodotti)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:

«3-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della legge 1354 del 1962, l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno:

< 5.000 hl/anno – riduzione del 50 per cento;

< 10.000 hl/anno – riduzione del 40 per cento;

< 20.000 hl/anno – riduzione del 30 per cento;

< 40.000 hl/anno – riduzione del 20 per cento».

b) dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della legge 1354 del 1962, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli, senza, tuttavia, imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata di cui al periodo precedente».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Gagnarli, Cascedu, Cassese, Cillis, Ciminò, Cunial, Del Sesto, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maghione, Manca A., Marzina, Marzana, Parentela, Pignatone, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Emendamento

Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente

Art. 49 bis

(Norme per rafforzare il sistema dei controlli per la tutela della qualità e la repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari)

1. Al fine di garantire un efficiente sistema di controllo a tutela delle produzioni di qualità italiane, assicurando un'attività di formazione specialistica e adeguate dotazioni direttamente connesse all'attività ispettiva, all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, ultimo capoverso, dopo le parole: "dalle università" sono aggiunte le seguenti: "e dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari."

b) al comma 14, ultimo capoverso, dopo le parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti: ",dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari".

2. Per le inderogabili esigenze dell'attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2019.

3. All'art. 1, comma 213 bis, ultimo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "agenzie fiscali" sono aggiunte le seguenti: "dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari".

4. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 sono aggiunti i seguenti commi:

4. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

5. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio statale sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere assegnati al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per le attività di controllo e di vigilanza nel settore agroalimentare.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2019: - 0,5 milioni

Parentela, Cadeddu, Cassese, Clits, Ciminò, Cunial, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Manca A., Mabara, Mazzana, Pignatone, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA, DONNO, FLATL, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITA, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

A.C. 1334

Emendamento

Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente

Art. 49-bis

(Rifinanziamento settore frutta a guscio)

1. È istituito un fondo presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, per il rifinanziamento dei piani di settore della frutta a guscio con una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.
2. Una quota pari al 40 per cento della dotazione di cui al comma 1 è riservata, per la sola annualità 2019, al sostegno di progetti di recupero e rilancio del settore castanicolo nazionale.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli aggiornamenti dei piani e la ripartizione delle risorse finanziarie attivabili per l'esecuzione delle azioni previste dagli stessi.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2019: - 0,5 milioni

2020: - 0,5 milioni

2021: - 0,5 milioni

Del Sesto, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, CuniAl, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Manca A., Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA, DOMINO, FIAT, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Emendamento

ARTICOLO 51

Al comma 1, dopo il capoverso comma 5-*bis* è inserito il seguente:

“5-*ter*. Per i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel quinquennio precedente alla ricognizione.”

TERZONI, ZENNARO, LORENZONI, Fabio BERARDINI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA,
BUOMPANE, D'INGA, DONNO FLATI, GUBIOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO,
MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Emendamento

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“Art. 52-bis

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la graduale generalizzazione del tempo pieno nella scuola primaria
2. Ai fini di cui al comma 1, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 1.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.”-

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole «di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «di 238,36 milioni nel 2019, di 364,3 milioni nel 2020, di 361,46 milioni nel 2021, di 362,88 milioni nel 2022, di 362,71 milioni nel 2023, di 362,28 milioni nel 2024, di 361,8 milioni nel 2025, di 360,96 milioni nel 2026, di 359,8 milioni nel 2027 e di 359,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2028»

MARZANA, CARBONARO, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA-CASA, FRATE, GALLO, CATTANZIO, MARANI, MELICCHIO, NITTI, TESTAMENTO, TUZI, WILLANI, FARO, ADEZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, PANCA', DONNO, FLATI, GUBIOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Emendamento

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“ART. 52-bis

(Destinazione di quota parte del Fondo unico di giustizia alle misure di contrasto alla dispersione scolastica)

1. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«b-bis) in misura non inferiore al tre per cento, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per misure di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica.»”

CASA, CARBONARO, AZUNZO, AZZOLINA, BELLA, FRATE, GALLO, LATTANZIO, MARIANI,
MARZANA, MENICCHIO, NITTI, TESTAMENTO, OLIVA, VILLANI, SASSO FARO,
ADEZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, DINCA, DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, MANZO, MISTI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Emendamento

Dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:

“ART. 54-bis

(Misure in favore degli studenti con disabilità presso le istituzioni AFAM)

1. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66%, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il Fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è incrementato di euro 0,5 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

Consequentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole «di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «di 249,5 milioni nel 2019 e di 399,5 milioni annui a decorrere dal 2020»

BELFANTI, CARBONARO, NITTI, CASA, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA, FRATE, GALLO, LATTANZIO, MARIANI, MARZANA, MELICCHIO, TESTAMENTO, TUZI, VILLANI, BASINI, FOGLIANI, FURCIUOLE, PATELLI, RAGHIELLA, SASSO, LAPINI, COLMELLERE, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVELLO, MANZO, MISTI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 54-bis

(Promozione musica Jazz)

1. Al fine di sostenere il settore della produzione e promozione della musica jazz, è autorizzata la spesa di 750.000 euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021 da ripartire a favore di progetti selezionati sulla base di appositi bandi annuali del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole «di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 249,25 milioni nel 2019, di 399,25 milioni all'anno nel 2020 e 2021, e di 400 milioni a decorrere dal 2022»

CARBONARO, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA, CASA, FRATE, GALLO, DACTANZI,
MARIANI, MARZANA, MELICCHIO, NINI, TESTAMENTO, TUZI, VILLANI, BELLOTTI,
BARO, ADELIZZI ANGIOLA, BUOMPANE, DANCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA,
LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SOPANO, TRIZZINO, ZENNARO

AC 1334

Emendamento

Art 55

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

"Art 55-bis. (Modifiche al decreto legislativo n. 40 del 2017)

Al comma 4 dell' articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo che per i rappresentanti degli operatori volontari di cui all'art. 9, comma 3, ai quali viene corrisposto, nel rispetto delle procedure indicate dal Dipartimento competente ed a valere sui propri capitoli senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il rimborso delle spese di viaggio”

LAPA, D'ARRANDO, BARONI, BOLOGNA, LORENICE, MAMMI, MENGA, NAPPI, NESCI,
PROVENZA, SABIA, SABELLI, SPORTIELLO, TRIZZINO, TROIANO, LEDA VOSTI, FARO,
ADELZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA, DONNO, FIATI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINÒ, ZENNARO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

“Art. 55-bis

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per il ripianamento e il potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinare alle unità operative del genio con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo.”

2. *Conseguentemente alla tabella B, Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti modificazioni:*

2019: - 10.000.000

2020: -10.000.000

2021: -10.000.000

~~RIZZO, ARESTA, CHIATTESE, CORTA, DEL MONACO, DALL'OSSO, D'UVA,
ERMELLINO, FRUSONE, GALANTINO, IORIO, IOVINO, RUSSO GIOVANNI,
ROSSINI ROBERTO, TRAYERSI, FARO, ADELIZI, ANGIOLA, BUOMPANE, B'INCA',
DUNNO, FIATI, GUBIOSA, LORENZONI, LOVESCHIO, MANZO, MISITI, SOBANO,
TRIZZINO, ZENNARO~~


EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

«Art-56-bis

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.»


EHM, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA,
LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENARO

AC 1334

Emendamento

Art.57

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «2021/2022».


D'Inca, Grande, FARO, ADEZZI, BUOMPANE, , Donno, FLATI, GUBITOSA,
LORENZONI, LOVECCHIO, Mazzo, Misiti, SODANO, Trizzino, Zeharo

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis

1. A decorrere dall'anno 2019, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è ridotta di euro 824.607.
2. L'articolo 1, comma 619, e l'allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono abrogati.
3. A decorrere dall'anno 2019, il contributo di cui alla legge 13 aprile 1999, n. 111 e alla legge 17 maggio 2005, n. 91 assume la natura di contributo obbligatorio.»


DE CARLO, SABRINA, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BIOMPANE, D'INCA',
DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI,
SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

AC 1334

Emendamento

ART. 58

Al capoverso "2)" della lettera "o)" del comma 1, dopo le parole "*almeno 3 annualità di servizio*" aggiungere le seguenti: "*prestato con il prescritto titolo di studio*";

MISITI, FARO, ADELIZZI, BUOMPANE, D'INGA', DOMINO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, MANZO, SODANO, TRIZZINO, ZEPHATO

Emendamento

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“ART. 58-bis

(Disposizioni in materia di inclusione scolastica)

1. Nell'anno 2019 è autorizzata la spesa di euro 5,03 milioni al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in favore delle istituzioni scolastiche.
2. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2019»;
 - b) all'articolo 19, ovunque compaiano, le parole «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2019»;
 - c) all'articolo 20, comma 4, le parole «*pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019*» sono sostituite dalle seguenti: «*pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 ed euro 15,11 milioni a decorrere dall'anno 2020*».
3. *Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 5,03 milioni in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento nell'anno 2019, si provvede mediante utilizzo integrale dei risparmi di spesa derivanti dal comma 2.*

VIELANI, CARBONARO, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA, CASA, FRATE, GALLO, LATTANZIO,
MARIANI, MARZANA, MEDICCHIO, NITTI, TESTAMENTO, TUZI, BECOTTI, BASINI, FOGLIANI,
FURGIUELE, PAFELLI, RACCHELLA, SASSO, LATINI, COLMELLERE, FARO,
ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCAI, DONNO, PLATI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

EMENDAMENTO

ART. 59

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019"
- b) al secondo periodo, le parole: "e a quattro giorni per l'anno 2018," sono sostituite dalle altre: ", a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019"
- c) al terzo periodo, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2018 e 2019"
- d) all'ultimo periodo, dopo le parole: "valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018" sono aggiunte le seguenti: "e a 61,2 milioni di euro per l'anno 2019" e le parole: "e a 41,2 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", a 41,2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 62,4 milioni di euro per l'anno 2019".

Conseguentemente,

All'articolo 90, comma 2, *sostituire le parole:* "250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" *con le seguenti:* "187,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"

Per
Zanichelli, Pallini, Tripiedi, Aiello, Ambrano, Ciprini, Costanzo, De Lorenzo, Cubeddu, Giannone,
Invidia, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, FARO, ADEZZI, ANGIOLA,
BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBIOSA, LORENZONI, LOVECCHIO,
MANZO, MISTI, SODANO, TRIZZINO, ZENARO *POVULVO*

Emendamento

Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

64-bis. *(Finanziamento per la manutenzione e sicurezza della rete viaria delle province delle regioni a statuto ordinario)*

64-bis. 1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, con popolazione complessiva al di sotto dei 250.000 mila abitanti e con una estensione territoriale al di sopra dei 3 mila km quadrati, è attribuito un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare alle opere di messa in sicurezza e adeguamento della rete viaria, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli investimenti degli enti territoriali di cui all'articolo 16.

ROSSI VIGNAROLI, VARRICA, DASA, DELANA, D'IPOLITO, FEDERICO, ILARIA
FONTANA, LICATINI, MANCA ALBERTO, MARAIA, RICCARDI, TERZONI, TRAVERSI,
VIANELLO, ZOLEZZI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA, BONNO,
FRATELLI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISTI, SODANO, TRIZZINO,
ZENNARO

A.C.1334

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

Articolo 66-bis

(Oneri di Urbanizzazione Secondaria)

1.All'articolo 16, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: "chiese ed altri edifici religiosi," sono soppresse."

CANCELLERI, FARO, ABEZZI, ANCIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FIATI,
GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO,
ZENARO

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 69 è inserito il seguente:

Art. 69-bis

(Interventi sulle linee metropolitane di Roma Capitale)

1. Per l'esercizio finanziario 2019 sono destinati 55 milioni di euro per la revisione progettuale del completamento della linea C della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché 90 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma.

2. Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole <<250 Milioni>> con le seguenti <<195 Milioni>>.

Silvestri, Scagliusi, Barbuti, Barzotti, Cantone, Carinelli, De
GIROLAMO, DE LORENZIS, FICARA, GRIPPA, LIUZZI, MARINO, RAFFA
ROMANO, SERRITELLA, SPESSOTTO, TERMINI, FARO, ADELIZZI, ANGIOIA,
BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FIATI, GUBIOSA, LORENZONI, LOVECCHIO,
MANZO MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO


A.C. 1334

Emendamento

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

ART.71-bis

Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli Enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del D.M. 10 settembre 2010 e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2. Gli importi già erogati e da erogarsi in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito di impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.


Faro, Angiola, Lovecchio, ADELIZZI, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA,
LORENZONI, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO ZENNARO

AC 1334

Emendamento

Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:

All'articolo 10-bis del DPR 28 settembre 1994, n.634, aggiungere il seguente periodo:

“Posti i motivi di particolare interesse pubblico che stanno alla base dell'attività della Polizia Locale, i Comuni sono esentati dal pagamento degli oneri collegati alla consultazione, da parte della stessa, del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione Generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.”

~~Macina, Dienz, Alaimo, Baldino, Bilotti, Corneli, Daddone, Parisse, Tripodi, Berti, Brescia, Catti,
D'Ambrosio, Focinetti, Silvestri, F. Spadoni, Ascari, D'Arando, Sporticello, FARO,
ABELIZZI, BUOMPANE, D'INCA', Dottino, FLATI, GUBIOSA, LORENZONI, LOVACCHIO,
Manzo, MISITI, SODANO, TRIZZINO, Zennaro~~

A.C. 1334

Emendamento

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis

(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)

1. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'*articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158*, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, *sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" con le seguenti: "235 milioni di euro per l'anno 2019 e di 385 milioni di euro a decorrere dal 2020"*

Terzoni, Manzo, FARO, ADELIZZI, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA,
LORENZONI, LOVECCHIO, MASITI, SODANO, TRIZZINO ZENNARO

Emendamento

Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

ART. 78-BIS
(112 Numero Unico Europeo)

1. Al fine di completare l'estensione a tutte le Regioni del territorio nazionale dell'operatività del 112 Numero Unico Europeo, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo denominato "Fondo unico a sostegno dell'operatività del 112 Numero Unico Europeo" con una dotazione pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 20,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Tali risorse sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri connessi alla retribuzione del personale delle Regioni impiegato per il funzionamento del Servizio 112 Numero Unico Europeo, sulla base di specifici accordi tra il Ministero dell'interno, il Ministero della salute e le Regioni.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le apposite variazioni di bilancio per il cinquanta per cento nello stato di previsione del Ministero dell'interno e per il restante cinquanta per cento nello stato di previsione del Ministero della salute.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, *sostituire le parole*: "250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" *con le seguenti*: "244,2 milioni di euro per l'anno 2019, 385,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 379,4 milioni a decorrere dall'anno 2021"

~~Macina, Diini, Alaimo, Baldino, Biondi, Corneli, Dadone, Passerelli, Tripodi, Bertini, Breccia, Cattoi, D'Ambrosio, Forciniti, Silvestri, F. Spadoni, Ascari, D'Arrando, Spadaro, FARO, ADELIZZI, BUOMBRANE, D'INGA', Donno, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, Manzo, MISIT, SODANO, TRIZZINO, Zennaro~~

AC 1334
Emendamento

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 78-bis.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. A decorrere dall'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è istituito un fondo di 500.000 euro, destinato a promuovere e sostenere la divulgazione e l'accesso aperto all'informazione scientifica, denominato: "Fondo per l'accesso aperto all'informazione scientifica e la sua divulgazione".

Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, le parole «*di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*di 184,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 429,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020*»

LATTANZIO, CARBONARO, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA, CASA, FRATE, GALLO, MARIANI,
MARZANA, MELICCHIO, NITTI TESTAMENTO, TUZI, VILLANI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA,
BUOMRANE, DIINCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO,
MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“Art. 78-bis
(Estensione della no tax area per studenti universitari)

All'art. 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 256 è aggiunto il seguente:

“256-bis: L'esenzione del pagamento delle tasse per tutta la durata del corso di studio è inoltre estesa a tutti gli studenti che incorrono nelle seguenti condizioni:

a) preesistente e/o sopraggiunta condizione di disabilità, così come definita all'art.3 della legge n.104 del 1992;

b) genitori single o incapienti.

Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, le parole «di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 187 milioni nel 2019 e di 337 milioni annui a decorrere dal 2020»

LATTANZIO, CARBONARO, CASSA, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA, FRATE, GAILO, MAMANI,
MARZANA, MELICCHIO, NITTI, TESTAMENTO, TUZA, VILLANI, FARO,
ADEZZI, ANGIOLA, BUOMPRANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENARO

A.C. 1334
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

“Art. 78-bis

2. Il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo nr. 75 del 25 maggio 2017, non si applica agli Enti ed alle Istituzioni di Ricerca indicati dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, limitatamente alle procedure di reclutamento straordinario ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 del suddetto decreto. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse dei bilanci degli enti di ricerca.”

MELICCHIO, CARBONARO, CASA, AGINZO, AZZONNA, BELLA, FRATE, GALLO, LATANZIO, MARIANI,
MAZZANA, NITTI, TESTAMENTO, TUZI, VILLANI, BELOTTI, BASINI, FOGLIANI, FURSIUELE, RATELLI,
RACCHELLA, SASSO, LATINI, COLMELLERE, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE,
D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI,
SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Dopo l'articolo 78 è aggiunto il seguente:

Art. 78 bis

<<1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 200 milioni di euro per l'anno 2019, per 350 milioni di euro per l'anno 2020, per 350 milioni di euro per l'anno 2021, per 350 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per l'anno 2023. L'incremento di cui al periodo precedente è destinato al:

- a) rifinanziamento del piano strategico nazionale della mobilità sostenibile;
- b) nuovi percorsi ciclabili da aggiungere a quelli già finanziati dall'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- c) rifinanziamento del programma di sicurezza stradale

Conseguentemente

All'articolo 90, comma 2, *sostituire le parole*: "250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" *con le seguenti*: "50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2024"

SCACLIUSI, BARBUTO, BARZOTTI, CANTONE, CARINELLI, DE GIROLAMO, DE
LORENZIS, FICARA, GRIPPA, LIUZZI, MARINO, RAFFA, ROMANO, SERRIPPELLA,
SPESSOTTO, TERMINI, FARO, ADELUZZI, ANGIOLA, BUONAPANE, D'INCA', DONNO,
FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO,
ZENARO

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

“Art. 78-bis

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 32,4 milioni di euro per il 2019 e di 100 milioni a decorrere dal 2020.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole «di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «di 217,6 milioni nel 2019 e di 300 milioni annui a decorrere dal 2020»

~~BELLA, NITTI, CARBONARO, OASA, ACUNZO, AZZOLINA, FRATE, GALLO, LATTANZIO, MARIANI,
MARZANA, MELICCHIO, TESTAMENTO, TUZI, VILLANI, BELDOTTI, BASINI, FOGLIANI, FURGIUEDE,
RATTELLI, RACCHIELLA, SASSO, LATINI, COLIBELLERE, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA,
BOOMPANE, D'INCA, DONNO, FLAM, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO,
MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO~~

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 78-bis

1. La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 30 milioni di euro per il 2019 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole «di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «di 220 milioni nel 2019 e di 300 milioni annui a decorrere dal 2020»

GALLO, BELLA, MITI, CARBONARO, CASA, ACUNZO, AZZOLINA, FRATE, GALLO, LATTANZIO,
MARIANI, MARZANA, MELICCHIO, TESTAMENTO, TUTI, VILEANI, BELOTTI, BASINI, FOGLIANI,
FURBIELE, PATELLI, RACCHELLA, SASSO LATINI, COLMELDERE, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA,
BUOMPANE, TINCA', DONNO, FATTI, GURITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO,
MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

“Art. 78-bis

1. Al fine di sostenere il pagamento delle spese per le utenze e locazioni, il fondo di funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole «di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «di 245 milioni nel 2019 e di 395 milioni annui a decorrere dal 2020».

NUTI, CARONARO, CASA, ACUNZO, AZZOLINA, BELLA, FBATE, GALLO, LATFANZIO, MARTANI,
MARZANA, MELICCHIO, TESTAMENTO, TUZI, VIZIANI, BELOTTI, BASINI, FOGLIANI, FURGIUELE,
PAPELLI, RACCHELLA, SASSO, LATINI, COLMELLERE, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA,
BUOMPANE, DINGA', DOMMO, FIATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO,
MANZO, MISITI, SOJANO, TRIZZINO, ZENICARO

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

**"Art. 78-bis
(Rifinanziamento fondo borse di studio)**

1. Al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 10 milioni di euro annui."

Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole *«di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»* con le seguenti: *«di 240 milioni nel 2019 e di 390 milioni annui a decorrere dal 2020»*

LATTANZIO, CARBONARO, ACUNZO, AZZURRA, BELLA, CASA, FRATE, GALLO, MARIANI, MARZANA, MELICCHIO, NITTI, TESTAMENTO, TUZI, VILLANI, BELOTTI, BASINI, FOGGIANI, FURCIUELE, PATELLI, RACHELLA, SASSO, LATINI, COLMELLERE, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

EMENDAMENTO

Dopo art. 78 aggiungere il seguente:

Art. 78- bis

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 50 milioni di euro per l'anno 2019, per 50 milioni di euro per l'anno 2020, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, per 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023. L'incremento di cui al periodo precedente è destinato al finanziamento del rifacimento profondo della piattaforma stradale e della manutenzione del verde pubblico di Roma capitale.

Conseguentemente

All'articolo 15, sostituire le parole: "con una dotazione di 2.900 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033" con le seguenti: con una dotazione di 2.850 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.050 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.350 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033."

Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompante, D'Inca', Donno, Flati, Gubitoso, Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro

Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Romano, Spessotto, Termini, Faro, Adelizzi, Angiola, Donno, Flati, Gubitoso, Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro

EMENDAMENTO

Dopo art. 78 aggiungere il seguente:

Art. 78 bis

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 50 milioni di euro per l'anno 2019. L'incremento di cui al periodo precedente è destinato al:

- a) fondo per l'adozione di un piano straordinario per il rinnovo del parco veicolare merci
- b) interventi in favore della logistica portuale.

Conseguentemente

All'articolo 90, comma 2, *sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2019" con le seguenti: "200 milioni di euro per l'anno 2019"*

Scaglioni
SCAGLIOSI, BARBUTO, BARZOTTI, CANTONE, CARINELLI, DE GIROLAMO, DE LORENZIS, FICARA, GRIPPA, LIUZZI, MARINO, RAFFA, ROMANO, SERRITELLA, SPESSOTTO, TERMINI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Faro
FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

AC 1334

Emendamento

Art 79

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti

1-bis. 1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021 gli impianti e le infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici sono esenti dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

1-ter. Nel caso in cui il Comune o la Provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 comma 1 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 63 del citato decreto.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti

variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.


D'Inca FARO, ADELIZZI, BUOMPANE, Donno, FIZATI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, Manzo, Misiti, SODANO, Tizzino, Zentraro

Emendamento

ART. 79

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

“4-bis. All’articolo 1 del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), numero 2) le parole: «60 rate», sono sostituite con le seguenti: «120 rate»;
- b) al comma 1, lettera b), le parole: «fino ad un massimo di sessanta rate mensili» sono sostituite con le seguenti: «fino ad un massimo di 120 rate mensili».

conseguentemente

all’articolo 90, comma 2 sostituire le parole da “250 milioni” fino alla fine con le seguenti: “238,2 milioni per l’anno 2019, 388,2 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028 e di 400 milioni a decorrere dal 2029.”

ZENNARO, LORENZONI, TERZONI, Fabio BERARDINI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA,
BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO,
MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Emendamento

ART. 79

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 13, secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2019" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";
- b) al comma 16, primo periodo, le parole: "fino all'anno d'imposta 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2019".

4-ter. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020».

4-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *4-bis* e *4-ter* del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ZENNARO, LORENZONI, TERZONI, Fabio BERARDINI, FARO, ADELIZI, ANGIOLA,
BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FIATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO,
MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Emendamento

ART. 79

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

“4-*bis*. All’art. 44, comma 2-*bis*, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti” sono sostituite con le seguenti: “a 96 ore lavorative al mese per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 4 dell’articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

LORENZONI, ZENNARO, TERZONI, Fabio BERARDINI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA,
BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO,
MISITI, SODANO, TRIZZIMO, ZENNARO

A.C. 1334

Emendamento

ART. 79

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 11, secondo periodo, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "fino a un massimo di 60 rate mensili" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un massimo di 120 rate mensili". All'onere derivante dal presente comma, pari a 11,8 milioni annui di euro per gli anni dal 2019 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ZENNARO, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLAIA,
GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISTI, SODANO, TRIZZINO,

A.C. 1334

Emendamento

ART. 79

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 11, secondo periodo, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo," sono aggiunte le seguenti: "o fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo in caso di reddito familiare annuo complessivo non superiore a 30.000 euro".

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, *sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" con le seguenti: "245 milioni di euro per l'anno 2019 e di 395 milioni di euro a decorrere dal 2020"*

ZENNARO, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATTI,
GUBIOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SOBANO, TRIZZINO

A.C. 1334

Emendamento

ART. 79

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. – (Misure per la tutela dei familiari delle vittime decedute a seguito degli eventi calamitosi del 2009, 2012 e 2016)

1. Fatte salve le provvidenze in favore degli eredi delle vittime decedute a seguito degli eventi sismici di cui al comma 4 eventualmente previste anche da altre disposizioni di legge, è riconosciuto ai familiari della vittima deceduta a seguito di uno degli eventi sismici e/o calamitosi di cui al comma 4 del presente articolo il diritto ad un indennizzo a carico dello Stato pari a 5.000 euro.

2. In presenza di eredi figli aventi minore età all'atto del decesso della vittima di cui al comma 1 del presente articolo, l'indennizzo è pari ad euro 40.000.

3. La domanda per l'indennizzo è presentata dagli aventi diritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di certificato di morte della vittima con indicazione degli eredi e dell'età di questi ultimi all'atto del decesso della vittima;

b) dichiarazione giurata di un medico legale che attesti la connessione diretta tra gli eventi sismici/calamitosi ed il decesso della vittima.

4. Il presente articolo trova applicazione in caso di vittime decedute a seguito degli eventi sismici di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n.77, di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, *sostituire le parole:* “250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020” *con le seguenti:* “150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020”

ZENNARO, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, BINCA, DONNO, FLATI,
GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO

A.C. 1334

EMENDAMENTO

ART. 79

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000;

2021: - -----.

[Handwritten signatures and names]
Lorefice, Cancellieri, Ficarra, Marzafra, Martinciglio, Santa, Cancellieri, Valentina D'Orso,
Pignatone, Cantone, Roberta, Alaimo, Simona, Surrano, Antonella, Papiro, FARO,
ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI,
LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO
[Additional handwritten names: Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Inca', Donno, Flati, Gubitos, Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro]

A.C. 1334

EMENDAMENTO

ART. 79

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'art.1 comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo le parole "ulteriori rimborsi." è aggiunto il seguente periodo: "I contribuenti che hanno adito l'Autorità giudiziaria ed ottenuto sentenza di accoglimento hanno diritto al rimborso del 50 per cento delle somme dovute." Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2019: - 60.000.000;

2020: -----;

2021: - -----.

Lorenzoni, Cantone, Marzani, Ficara, Cancelleri, Saitta, Martinciglio, Valentina D'Orso, Pignatone, Cantone, Roberta Calanto, Simona Striano, Antonella Papiro, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INGA, DOMBO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

ART. 79 bis

(Rifinanziamento delle attività di controllo sulle emissioni inquinanti)

1. Al fine di assicurare i controlli sui veicoli nuovi di fabbrica e sui veicoli circolanti previsti dall'articolo 2, comma 655, della legge 28 febbraio 2015, n. 208 è autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

2. Le risorse in conto residui dello Stato di Previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in quota parte, al finanziamento delle finalità di cui al comma 1.

SPESSENTO, SCAGLIUSI, BARBUTO, BARZOTTI, CANTONE, CARINELLI, DE
GIROLAMO, DE LORENZIS, FICHERA, GRIPPA, LUZZI, MARINO, RAFFA,
ROMANO, SERRITELLA, TERMINI, FARO, ADELIZI, ANGIOLA, BUOMPANE,
D'INGA', DONNO, FLATI, GUBIOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITO,
SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Dopo l'articolo 79 inserire il seguente:

79-bis
(Card buono mobilità)

1. Al fine di promuovere in via sperimentale la rottamazione di autovetture particolarmente inquinanti, senza acquisto di un nuovo veicolo, ai residenti nel territorio nazionale che rottamino la propria autovettura entro il 31 dicembre 2019, è assegnata una carta elettronica dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2019, utilizzabile per l'acquisto di velocipedi e per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. La rottamazione di cui al comma 1, riguarda le autovetture con classificazione Euro 4 e precedenti.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della carta di cui al comma 1.
4. Agli oneri di cui al presente articolo nel limite massimo di 1 milione di euro per gli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n.190, così come incrementato dal comma 2 dell'articolo 90 della presente legge.

De Lorenzi, Scaglusi, Barbuti, Barzotti, Cantone, Carinelli, De
GIROLAMO, FICARA, GRIPPA, LUZZI, MARINO, RARA, ROMANO, SERRELLA,
SPESOTTO, TERMINI, FARO, ADEZZI, ANGIOLA, BUOMRANE, ZINGA, DONNO, Sen
FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO,
ZENARO Gubitoso, Senno, Manzo, Zingola, Senno, Fararo

AC 1334

Emendamento

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79 bis
(Rifinanziamento degli interventi per il trasporto intermodale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647 e comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativamente al completamento dei progetti per migliorare il sistema del trasporto intermodale e della catena logistica, è autorizzato il finanziamento rispettivamente di 50 milioni di euro per gli anni 2019-2021 e di 25 milioni di euro per gli anni 2019-2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Conseguentemente

All'articolo 90, comma 2, *sostituire le parole*: “250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020” *con le seguenti*: “175 milioni di euro per l'anno 2019, 325 milioni di euro per l'anno 2020, 325 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2022”

DE GIROLAMO SCAGLIUSI, BARBUTO, BARZOTTI, GANTONE, CARINELLI, DE
LORENZIS, FIGARA, GRIPPA, LUZZI, MARINO, RAFFA, ROMANO, SERRITELLA,
SPESOTTO, TERMINI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA, DONNO,
FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO,
ZENNARO

Dopo l'articolo 79 è aggiunto il seguente:

<<Articolo 79-bis>>

1. Per l'anno 2019, le imprese agricole che hanno subito danni a causa degli eventi climatici avversi dei mesi di ottobre e novembre 2018, ubicate nelle Regioni che hanno ricevuto la dichiarazione dello stato di calamità naturale con decreto del Ministero delle Politiche agricole, forestali, alimentari e del turismo di cui al d.lgs. 102/2004, sono esenti dal pagamento dell'I.M.U. agricola, di cui al d. lgs. 504/1992 e successive modificazioni, ferme restando le esenzioni dal pagamento dell'imposta in favore dei terreni agricoli siti nei comuni individuati dalla circolare n. 9/1993.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per accedere all'esenzione di cui al comma 1, in base al minor reddito.
3. Agli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo, nei limiti di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come incrementato dal comma 2 dell'articolo 90 della presente legge.

Marzana, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI,
GUBIOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO,
ZENNARO

Dopo articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79 bis
(Incentivi per l'acquisto di veicoli)

1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica elettrico della categoria M1 e che consegnano per la rottamazione un veicolo diesel o a benzina della medesima categoria di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al:

a) 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 5000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0;

b) 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 4.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 1;

c) 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 2 e 3;

2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 a condizione che:

a) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;

b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

- c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 3;
- d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera d);
- e) copia della polizza e della ricevuta del bollo auto per l'anno in corso;
- f) l'auto deve essere in regola con la revisione.

8. Colui che non intende sostituire l'auto rottamata riceve dalla Motorizzazione civile un codice alfanumerico di avvenuta rottamazione di auto da Euro 0 a Euro 3 che assume un controvalore di nominale di euro 3.000 (1.500) e che può consegnare ad una società di servizio di auto condivisa ("car sharing"), ovvero ad una società che eroga servizi riguardanti la mobilità, che lo annulla informaticamente e gli riconosce un credito di euro 3.000 da utilizzare entro cinque anni.

Scagl. Roberto Barzotti Cantone Carlo De Luca De Luca
 SCAGLIUSI, BARBUTO, BARZOTTI, CANTONE, CARINELLI, DE GIROLAMO, DE
 LORENZIS, FICARA, GRIPPA, LIUZZI, MARINO, RAFFA, ROMANO, SERBITELLA,
 SPESSOTTA, TERMINI, FARO, ADELIZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCAI, DONNO,
Filippi FILATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO,
 ZENNARO *Barbieri* *Latanda* *Lozza* *Novi* *M. S. S.* *Sodano* *Trizzino*
Zennaro

2/10

Emendamento

ARTICOLO 79

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

Articolo 79-bis (*Disposizioni in materia di Zona franca urbana per il Sisma Centro Italia*)

1. All'articolo 46 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni ai sensi dell' articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96”.

LORENZONI, ZENNARO, TERZONI, ~~FABIO~~ BERARDINI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA,
BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO,
MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Emendamento

ARTICOLO 79

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

Articolo 79-bis (*Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per il Sisma Centro Italia*)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria possono, fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le Regioni, prorogare ulteriormente le misure assistenziali di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"».*

ZENNARO, LORENZONI, TERZONI, Fabio BERARDINI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA,
BUOMPANE D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO,
MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Emendamento

ARTICOLO 79

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

Articolo 79-bis (Disposizioni in materia di Zona franca urbana per il Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

LORENZONI, ZENNARO, TERZONI, Fabio BERARDINI, FARO, ADELIZI, ANGIOLA,
BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLAHI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO,
MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Emendamento


ARTICOLO 79

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

Articolo 79-bis (Disposizioni in materia di Zona franca urbana per il Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 4, sostituire le parole "e per quello successivo" con le seguenti: "e per i tre anni successivi".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2019 e 50 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


LORENZONI, ZENNARO, TERZONI, Fabio BERARDINI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLEA,
BUGMPANE, D'INCA', DONINO, FLATTI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO,
MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Emendamento

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis (Proroga di misure relative al sisma 2012)

“1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'art. 2-bis comma 43 del d.l. 148/2017, convertito con modificazioni dalla l. 172/2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”

ZOLEZZI, ROMANIELLO, ZANICHELLI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE,
D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISTI,
SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

AC 1334

Emendamento

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis (Proroga di misure relative al sisma 2012)

1. L'art. 1 comma 758 della l. 205/2017 è sostituito dal seguente:

“Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”.

ZOLEZZI, ROMANELLO, ZANICHELLI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUCMPRANE,
D'INCA', DONNO, FLATI, GUBTOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI,
SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Emendamento

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis (Proroga di misure relative al sisma 2012)

“1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2bis del decreto-legge 148/2017, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'art. 14 comma 5-bis del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,4 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”

ZOLEZZI, ROMANELLO, ZANICHELLI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE,
D'INCA, DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISFI,
SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

AC 1334

Emendamento

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis (Proroga di misure relative al sisma 2012)

Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 c. 761 l. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
- b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

~~ZOLEZZI, ROMANIELLO, SANCHELLI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE,
D'INCA', DONNO, FLATI, GUBIOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISTI,
SODANO, TRIZZINO, ZENNARO~~

AC 1334

Emendamento

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis (Proroga di misure relative al sisma 2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».

ZOLEZZI, ROMANIELLO, ZANICHELLI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE,
PINCA', DONNO, FIATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI,
SODANO, TRIZZINO, ZENNARO


Emendamento

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis (Proroga di misure relative al sisma 2012)

Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 759 l. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
- b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».


ZOLEZZI, ROMANIELLO, ZANICHELLI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE,
D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI,
SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Disegno di Legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

A.C. 1334

ARTICOLO 79

Dopo l'articolo 79 inserire il seguente:

Articolo 79-bis. (Disposizioni in materia di microcredito)

Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione di cui al comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Le agevolazioni di cui al presente comma decorrono dalla data di deliberazione dello stato di emergenza, emanata ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al termine della durata dello stato di emergenza.

TERZONI FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI,
GUBIOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO,
ZENARO

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 88 inserire il seguente:

<< ART. 88-bis

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. A decorrere dal 1 gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;
- h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato>>

2. A decorrere dal 1 gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.>>

LIUZZI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

*Luigi Fano Adelly Angelo Brayner
D'Inca' Marco Felici Schler
Carone Lucio Marco Ulrich Federico
Trono*

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 89 è aggiunto il seguente: Art.89-bis (Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di rivendita dei titoli di accesso a spettacoli da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione).

1. Al comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «e le altre autorità competenti» sono sostituite dalle seguenti: «, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,»;

b) dopo le parole: «agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati» sono inserite le seguenti: «e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma»;

c) il terzo periodo è soppresso.

3. Dopo il comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:

545-bis I titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 1.000 spettatori sono nominali, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità del partecipante all'evento, compresi i minorenni.

545-ter. Gli organizzatori delle attività di spettacolo possono valersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2009, per la vigilanza e per il controllo all'accesso, nonché per la verifica del possesso dei titoli di ingresso in conformità con quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009. Al fine di salvaguardare l'ordine pubblico, in casi straordinari, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare il personale di pubblica sicurezza per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente comma, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 luglio 1931, n. 733, e della Legge 1 aprile 1981, n. 121.

545-quater I siti *internet* di rivendita primari, i *box office* autorizzati o i siti *internet* ufficiali dell'evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominale e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal presente articolo. Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti *internet* di rivendita primari, per i *box office* autorizzati o per i siti *internet* ufficiali dell'evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale.

545-quinqües. Salvo l'ipotesi di cessione autorizzata del titolo di ingresso nominale secondo le modalità previste dal presente articolo, nel caso di diversità tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso».

Battelli, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO, FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO

Battelli Faro Adelizzi Angiola Buompane D'Inca' Donno
Lovecchio Manzo Misiti Sodano Trizzino Zennaro

A.C.1334

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:

Art. 107-bis

(Riforma dei contributi erogati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. La legge 6 febbraio 1992, n. 180 è abrogata.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1967, n. 18, dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«23-bis - (Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale)

1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Resta ferma la facoltà di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.
2. Per le finalità di cui al primo comma, possono essere altresì concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri. In tale caso, salvo casi di motivata urgenza, la concessione avviene previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.
3. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e con le modalità ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente al Parlamento circa le iniziative avviate in attuazione del presente articolo.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 903.000 annui a decorrere dal 2019.
5. All'onere di cui al comma 1, pari a 903.000 euro all'anno a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti ai capitoli 3415, 3755, 4548 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui alla legge 6 febbraio 1992, n.180.»

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, missione 1 (L'Italia in Europa e nel mondo) programma 1.3 (Cooperazione economica e relazioni internazionali) apportare le seguenti variazioni:

2019	2020	2021
CP: 158.429.000	CP: 158.429.000	CP: 158.429.000

CS: 158.429.000

CS: 158.429.000

CS: 158.429.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri missione 1 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 1.4 (Promozione della pace e della sicurezza internazionale), apportare le seguenti variazioni:

2019	2020	2021
CP: 617.808	CP: 617.808	CP: 617.808
CS: 617.808	CS: 617.808	CS: 617.808

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri missione 1 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 1.5 (Integrazione europea), apportare le seguenti variazioni:

2019	2020	2021
CP: 127.183.000	CP: 127.183.000	CP: 127.183.000
CS: 127.183.000	CS: 127.183.000	CS: 127.183.000

DE CARLO, SABRINA, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO,
FLATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO,
ZENNARO

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 107 aggiungere il seguente:

«Art. 107-bis (*Cooperazione allo sviluppo*)

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, ai fini dell'utilizzo in favore delle azioni stesse.»

DE CARLO SABRINA, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO,
FLATI, GUBIOTTA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISKI, SODANO, TRIZZINO,
ZENNARO

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 107 aggiungere il seguente:

«Art. 107-bis – (Incremento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo)

1. Per rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

2019: - € 10.000.000

2020: - € 10.000.000

2021: - € 10.000.000


DE CARLO, SABRINA, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUOMPANE, D'INCA', DONNO,
FIATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO,
ZENNARO

EMENDAMENTO

Alla Tabella 10, Missione 2, Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), Programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti modifiche:

2019:

CP: + 200.000.000

CS: + 200.000.000

2020

CP: + 300.000.000

CS: + 300.000.000

2021

CP: + 300.000.000

CS: + 300.000.000

Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2022"

DE LORENZIS, SCAGLIUSI, BARBUTO, BARZOTTI, CANTONE, CARNELLI, DE GIROLAMO, FICARA, GRIPPA, LIUZZI, MARINO, RAFFA, ROMANO, SERRITELLA, SPRESSOTTO, TERMINI, FARO, ADELIZZI, ANGIOLA, BUDIMpane, DINCA', DONNO, FIATI, GUBITOSA, LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, MISITI, SODANO, TRIZZINO, ZENNARO